

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	28
AFFARI SOCIALI (XII)	»	34
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	66

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	14

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 febbraio 2022. — Presidenza del presidente della V Commissione, Fabio MELILLI, indi del vicepresidente della V Commissione, Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra SARTORE, e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 16.10.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

C. 3431 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 febbraio 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte preliminarmente che le Commissioni riunite riprenderanno oggi i propri lavori a partire dall'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3. Tanto premesso, avverte che la deputata Spina sottoscrive l'articolo aggiuntivo Calabria 20.020; la deputata Car-

nevali sottoscrive le proposte emendative Benigni 4.12, Boccia 4.64, Sensi 15.01; il deputato Ferri sottoscrive l'emendamento Mauri 9.11; i deputati D'Ettore e Cannizzaro sottoscrivono l'emendamento Siracusano 14.56; il deputato Rossi sottoscrive la proposta emendativa Cestari 3.027; il deputato De Luca sottoscrive le proposte emendative Bruno Bossio 1.104 e Bordo 1.32.

Comunica, inoltre, che gli identici emendamenti Bitonci 3.196 e Pella 3.395, Ribolla 3.169, Maccanti 3.369, Ubaldo Pagano 3.214, Ungaro 3.78, gli identici Comaroli 3.04, Ciagà 3.020 e Calabria 3.0120, gli identici Comaroli 3.03, Sani 3.019 e Calabria 3.0119, gli identici Durigon 3.265, Miceli 3.343 e Milanato 3.402, Elisa Tripodi 3.303 e 3.304, gli identici De Luca 3.241, Bitonci 3.189, Pastorino 3.126 e Pella 3.0111, Belotti 3.213, Lorenzin 3.209 e Carbonaro 3.272, gli identici Buratti 3.106 e Dal Moro 3.167, Giarrizzo 3.322, Martinciglio 3.297, Alemanno 3.301, gli identici Pastorino 3.122 e L'Abbate 3.486 (ex. 18.012), Pastorino 3.121, Del Barba 3.87, Mandelli 3.452, gli identici Gribaudo 3.332, Marco Di Maio 3.67 e Iezzi 3.045, Pellicani 3.119, Prestigiaco 3.437, nonché l'articolo aggiuntivo Frassini 3.026, gli identici Zennaro 3.073 e Lovecchio 3.098, Di Muro 3.088, gli identici Bitonci 3.0100, Di Sarno 3.095 e Cenni 3.0156, nonché

Calabria 3.0127 sono stati ritirati dai presentatori. Invita, pertanto, le relatrici e le rappresentanti del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3. Avverte, infine, che anche l'emendamento Costa 8.42 è stato ritirato dal presentatore.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la V Commissione, Torto, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sull'emendamento Ruffino 3.27, propone di accantonare gli emendamenti Del Barba 3.74 e Molinari 3.187, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rixi 3.329, Calabria 3.398, Ubaldo Pagano 3.216 e Del Barba 3.65, propone di accantonare l'emendamento Bitonci 3.183 che sarebbe assortito dall'approvazione dell'emendamento Bitonci 3.182, nonché gli identici emendamenti Mor 3.75 e Gagliardi 3.478. Esprime parere contrario sull'emendamento Silvestroni 3.223 e parere favorevole sull'emendamento Bitonci 3.182, propone di accantonare gli identici emendamenti Del Barba 3.66, Molinari 3.258, Foti 3.356 e Gagliardi 3.468, esprime parere favorevole sull'emendamento Buratti 3.110, propone di accantonare gli emendamenti Caiata 3.155 e 3.154, nonché gli emendamenti Martiniciglio 3.307 e Lucaselli 3.138. Esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 3.148, sugli identici emendamenti Lucaselli 3.136 e Albano 3.061, sugli identici emendamenti Lucaselli 3.135 e Albano 3.060, nonché sugli emendamenti Lucaselli 3.133 e 3.134. Propone di accantonare l'emendamento Rampelli 3.146, nonché gli identici emendamenti Cestari 3.172, Incerti 3.44, Trancassini 3.145, Lupi 3.375, Squeri 3.418, Lotti 3.93, Trano 3.99, Vitiello 3.85, Baratto 3.480 e Vallascas 3.018. Esprime parere contrario sull'emendamento Giovanni Russo 3.150, esprime parere favorevole sull'emendamento Gusmeroli 3.266, limitatamente alla parte ammissibile dello stesso, relativa al capoverso comma 5-*bis*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Prisco 3.359, Rizzetto 3.361, Gagliardi 3.469, Rampelli 3.147 e Napoli 3.31. Propone di accantonare gli emendamenti Martiniciglio

3.305, Patassini 3.336, Grimaldi 3.308, nonché gli identici emendamenti Dal Moro 3.165, Nevi 3.426 e Bellucci 3.237. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Boccia 3.158, Prisco 3.365, Pella 3.384 e Ruffino 3.9, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ciaburro 3.352 e Ruffino 3.5, esprime parere favorevole sull'emendamento Ficara 3.295, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ribolla 3.170 e Iovino 3.310, purché riformulati nell'identico testo dell'emendamento Buompane 3.290, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Deidda 3.226. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lucchini 3.333, a condizione che sia anch'esso riformulato nel medesimo testo dell'emendamento Buompane 3.290. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Buompane 3.290. Propone di accantonare gli identici emendamenti Tiramani 3.185 e Lapia 3.1, nonché gli identici emendamenti Tiramani 3.186 e Lapia 3.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Buompane 3.288, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), nonché sugli identici emendamenti Annibali 3.61, Molinari 3.259 e Del Barba 3.63, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e sugli identici emendamenti Sut 3.284 e Buffagni 3.286, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone di accantonare gli identici emendamenti Trancassini 3.143, Bitonci 3.268, Lupi 3.373, D'Attis 3.416, Martiniciglio 3.321 e Trano 3.98, nonché gli emendamenti Buffagni 3.287, Rixi 3.331, De Luca 3.52 e Prisco 3.376. Esprime parere favorevole sull'emendamento Faro 3.275, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Boccia 3.244, Ruffino 3.8, Ciaburro 3.353, Prisco 3.364 e Pella 3.383, nonché sull'emendamento Faro 3.289, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone di accantonare l'e-

mendamento Molinari 3.263, gli identici emendamenti Nevi 3.424, Caretta 3.345, Gadda 3.70 e Incerti 3.33, gli identici emendamenti Navarra 3.219, Trancassini 3.231, Pella 3.457, D'Ettore 3.475, Dal Moro 3.116 e Lazzarini 3.200, gli identici emendamenti D'Attis 3.449 e Fornaro 3.129, nonché gli emendamenti Mandelli 3.448, Gebhard 3.276 e Giacomoni 3.447. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Trano 3.100, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gebhard 3.277 e Bellucci 3.239. Propone di accantonare gli identici emendamenti Fassina 3.128, Pettarin 3.464, Lacarra 3.218 e Badole 3.184, gli identici emendamenti Gadda 3.72, Caretta 3.348, Viviani 3.203, Cenni 3.37 e Nevi 3.484, gli identici emendamenti Zordan 3.90, Butti 3.233 e Pizzetti 3.29, nonché gli identici emendamenti Capitano 3.91, Butti 3.234 e Pizzetti 3.30. Esprime parere favorevole sull'emendamento Nardi 3.204, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre propone di accantonare l'emendamento Martinciglio 3.300, nonché gli identici emendamenti Trancassini 3.229, D'Ettore 3.473, Dal Moro 3.114, Bitonci 3.198 e Mandelli 3.455. Esprime parere contrario sull'emendamento Deidda 3.225, mentre propone di accantonare gli identici emendamenti Patassini 3.335 e Topo 3.108. Propone l'accantonamento degli emendamenti Ruocco 3.296, Casu 3.48, Villarosa 3.46, 3.45 e 3.47, Squeri 3.412, degli identici emendamenti Ruffino 3.25, Iezzi 3.283, Miceli 3.255 e Pella 3.393, degli identici emendamenti Barzotti 3.324, Murelli 3.222 e Lupi 3.371 e dell'emendamento Lucaselli 3.140. Esprime parere contrario sull'emendamento Gagliardi 3.470. Propone l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 3.54, degli identici emendamenti Pella 3.407, Faro 3.291 e Ciaburro 3.150, degli emendamenti Cancellieri 3.302, Capitano 3.92. Esprime parere contrario sugli emendamenti Trano 3.96 e Bellucci 3.236. Propone l'accantonamento dell'emendamento Martinciglio 3.309. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Foti 3.354 e Gagliardi 3.465. Esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Varrica 3.285, purché riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato*). Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Marco Di Maio 3.86, Mandelli 3.451, Comaroli 3.60 e Bellucci 3.235, degli identici emendamenti Emanuela Rossini 3.102, Ciaburro 3.349, Comaroli 3.58, Pella 3.405 e Vanessa Cattoi 3.181 e degli identici emendamenti Trancassini 3.144, Bitonci 3.269, Lupi 3.374 e D'Attis 3.439. Esprime parere contrario sull'emendamento Trancassini 3.363. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Squeri 3.420, Patassini 3.167 e Moretto 3.73 e dell'emendamento Lupi 3.370. Esprime parere contrario sull'emendamento Montaruli 3.358.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice per la V Commissione*, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Pella 3.403 e Comaroli 3.57. Esprime parere contrario sull'emendamento Bartolozzi 3.2. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Fusacchia 3.01, delle identiche proposte emendative Comaroli 3.05, Albano 3.062, Buratti 3.021, Calabria 3.0121, Lucaselli 3.137, delle identiche proposte emendative Fregolent 3.09, Navarra 3.053, Calabria 3.0123, Comaroli 3.07, Benamati 3.017, Albano 3.063, Pella 3.440, Lucaselli 3.139, Cenni 3.39 e Lovecchio 3.320, degli articoli aggiuntivi Trano 3.016, Cestari 3.027, Bitonci 3.029, Bitonci 3.033 che sarebbe assortito dall'approvazione dell'emendamento Bitonci 3.182, De Carlo 3.093, delle identiche proposte emendative De Toma 3.064 e Corda 3.51, delle identiche proposte emendative Frassini 3.034, Del Barba 3.013, Trancassini 3.071 e Pella 3.0125, degli articoli aggiuntivi Molinari 3.037, 3.039 e 3.038, Bitonci 3.040 limitatamente alla parte ammissibile, delle identiche proposte emendative Lacarra 3.049 e Bitonci 3.173, delle identiche proposte emendative Navarra 3.050, Gagliardi 3.0144, Ribolla 3.199, Trancassini 3.230, Pella 3.456 e D'Ettore 3.474, delle identiche proposte emendative Bitonci 3.054 e Buratti 3.103. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Albano 3.058, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 3.065 e sugli identici articoli aggiuntivi Pettarin 3.0142 e

Montaruli 3.0108. Esprime parere favorevole sulle identiche proposte emendative Alemanno 3.092, Prisco 3.0109, D'Attis 3.0134 e Buratti 3.023. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Gagliardi 3.0146 e Zucconi 3.068 limitatamente alla parte ammissibile. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Bitonci 3.024, Gusmeroli 3.0102 e Costa 3.0103. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ciaburro 3.0106 e Rachele Silvestri 3.0110. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Pella 3.0139, D'Ettore 3.0141 e Fassina 3.0152.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali vi sia una indicazione in tal senso da parte delle relatrici.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza che vi sia una maggiore condivisione con l'opposizione delle decisioni inerenti l'organizzazione dei lavori e, in particolare, domanda come si intende procedere nella seduta odierna.

Fabio MELILLI, *presidente*, fa presente che, nella seduta odierna, non saranno espressi i pareri all'articolo 4 e pertanto la seduta dovrebbe concludersi intorno alle ore 18.30.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), intervenendo sull'emendamento Ruffino 3.27, fa presente che lo stesso riguarda un tema già trattato in altri provvedimenti. Afferma che il suo gruppo non ritirerà le proposte emendative presentate finché il Governo non avrà chiarito la propria posizione su esse e su altre questioni che per loro rivestono particolare importanza, come la giustizia.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ruffino 3.27 e approvano gli identici emendamenti Rixi 3.329, Calabria 3.398,

Ubaldo Pagano 3.216 e Del Barba 3.65 (*vedi allegato*).

Lucia ALBANO (FDI), intervenendo sull'emendamento Silvestroni 3.223, afferma che lo stesso è volto a prorogare il termine rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Nel sottolineare che tale proposta emendativa consente di avvantaggiare le aziende in un momento in cui è necessario procedere alla ricapitalizzazione delle stesse, evidenzia che la disposizione si applica anche ai beni agricoli.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'associarsi alle considerazioni della collega Albano, afferma che il decreto-legge risulta carente di misure di favore proprio rispetto alle imprese, comprese quelle del settore agricolo, che offrono occupazione e verso le quali, invece, dovrebbe rivolgersi l'attenzione prioritaria del Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Silvestroni 3.223.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che l'approvazione dell'emendamento Bitonci 3.182 comporterebbe l'assorbimento delle proposte emendative Bitonci 3.183 e 3.033.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti Bitonci 3.182 e Buratti 3.110 (*vedi allegato*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'emendamento Rampelli 3.148, evidenzia che lo stesso è volto a prorogare il credito d'imposta per le spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione tra gennaio e marzo 2022. Nel sottolineare l'importanza di tali attività per il contrasto alla pandemia, afferma che è contraddittorio da parte del Governo, da un lato, prorogare lo stato di emergenza e, dall'altro, interrompere le agevolazioni che sostengono l'attività di sanificazione.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sull'emendamento Rampelli 3.148, chiede che il tema sia approfondito in modo coerente al contenuto degli altri provvedimenti approvati dal Governo. Evidenzia che, se le misure restrittive di contrasto del contagio sono ancora in vigore, allo stesso modo è necessario prorogare le agevolazioni fiscali per le spese sostenute per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, a meno che il Governo non sia in grado di affermare sin d'ora che la pandemia è cessata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rampelli 3.148.

Lucia ALBANO (FDI), intervenendo ad illustrare le identiche proposte emendative Lucaselli 3.136 e Albano 3.061, ne sottolinea la rilevanza a sostegno delle imprese in condizione di carenza di liquidità. Le proposte emendative prorogano infatti a tutto il 2022 la possibilità da parte del Fondo di garanzia per le PMI di concedere garanzie a titolo gratuito. È già stata affrontata la questione del perdurare di uno stato di emergenza economica per le imprese anche oltre il termine dell'emergenza sanitaria, ma osserva che, anche ove si reputasse che lo stato attuale sia l'inizio di una fase di ripresa, apparirebbe comunque necessario garantire alle imprese condizioni di liquidità idonee a supportare tale ripresa. Evidenzia inoltre che, al fine di ampliare le forme di supporto alla liquidità delle imprese, l'emendamento in esame, di cui chiede con forza l'accantonamento, prevede anche la possibilità che il medesimo Fondo eroghi garanzie previo il pagamento di un premio di mercato.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo sulle identiche proposte emendative Lucaselli 3.136 e Albano 3.061, sottolinea che, benché si tratti di un tema già dibattuto, l'emendamento in esame presenta una formulazione diversa rispetto ad altri simili già esaminati e merita, pertanto, un approfondimento. Ribadisce quanto già affermato dalla deputata Albano in merito all'esigenza di supportare le imprese preve-

dendo una proroga della concessione di garanzie a valere sul Fondo per le PMI e sottolinea che tale proroga potrebbe anche essere parziale, non estesa all'intero 2022, purché idonea a mandare alle piccole e media imprese un segnale di attenzione alla situazione di difficoltà in cui versano. Accanto alle garanzie concesse a titolo gratuito, nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19, l'emendamento prevede che il Fondo conceda anche garanzie a prezzo di mercato, in modo di ampliare il ventaglio degli strumenti a sostegno della liquidità aziendale, anche a fronte degli ulteriori fattori di criticità subentrati a seguito della crisi sanitaria, quali l'attuale rialzo dei prezzi dell'energia.

Le Commissioni respingono le identiche proposte emendative Lucaselli 3.136 e Albano 3.061.

Lucia ALBANO (FDI), intervenendo ad illustrare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3.060 e l'identico emendamento Lucaselli 3.135, di cui chiede l'accantonamento, evidenzia che essi presentano un testo più semplice rispetto al precedente emendamento, non contemplando la concessione di garanzie a prezzo di mercato. Sottolinea in proposito che la proroga della gratuità della concessione delle garanzie appare necessaria al fine di evitare che gli oneri delle commissioni gravino sulle imprese nell'attuale difficile fase in cui all'emergenza sanitaria si uniscono costi crescenti dovuti anche a fattori geopolitici.

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo anch'egli sulle proposte emendative Lucaselli 3.135 e Albano 3.060, evidenzia come l'indisponibilità della maggioranza ad un loro accantonamento risulterebbe difficilmente giustificabile alla luce del massiccio numero di accantonamenti disposti.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che il suo gruppo aveva manifestato un'ampia disponibilità a lavorare sul provvedimento in esame senza l'adozione di pratiche ostruzionistiche, anche alla luce del fatto che il provvedimento annuale di

proroga termini non presenta, per sua natura, un carattere politico, intervenendo per lo più a rimediare a qualche lacuna della legge di bilancio o a far fronte a esigenze sopravvenute. Nel manifestare tale disponibilità, peraltro, il suo gruppo aveva formulato la richiesta di evitare discussioni caratterizzate da infiniti rinvii in attesa di pareri, iniziando ad esaminare gli emendamenti solo al momento in cui fossero disponibili i relativi pareri. Osserva che invece, come di consueto, quasi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo in esame sono oggetto di accantonamento. Stigmatizza pertanto tale modalità di gestione dei lavori e sollecita la maggioranza a prestare una maggiore apertura alle richieste dell'opposizione.

Le Commissioni respingono le identiche proposte emendative Lucaselli 3.135 e Albano 3.060.

Lucia ALBANO (FDI), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Prisco, illustra l'emendamento Lucaselli 3.133, volto a prorogare gli interventi di sostegno alle imprese previsti dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – cosiddetto decreto-legge liquidità – al fine di assicurare la concessione di garanzie pubbliche sugli interventi di ristrutturazione di finanziamenti già erogati. Sottolinea in proposito quanto sia complesso per le imprese onorare gli impegni presi in fase pre-pandemica e come sia pertanto fondamentale consentire alle stesse di trasformare i propri debiti a medio termine in debiti a medio-lungo termine. Chiede pertanto che sia accolta la sua richiesta di accantonamento dell'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 3.133.

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Lucaselli 3.134, sottolinea che esso è volto a prorogare le operazioni di credito inerenti i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e i canoni di affitto di aziende. Osserva che nel momento in cui si proroga lo stato di

emergenza dovrebbero essere automaticamente prorogati tutti gli interventi di sostegno connessi a tale stato. Appare infatti, a suo avviso, non solo incoerente, ma anche inefficiente sotto il profilo della semplificazione normativa adottare una doppia logica, divergente, tra interventi di proroga dello stato emergenziale e mancata proroga dei sostegni corrispondenti. Questi ultimi sono infatti centellinati nei provvedimenti successivi alla proroga di emergenza, a seguito di discussioni sui molteplici emendamenti presentati ai provvedimenti che via via si susseguono.

Per quanto riguarda, nello specifico, il problema della morosità degli affitti aziendali, ricorda che esso non è stato ancora affrontato e risolto, nonostante lunghe discussioni all'interno della maggioranza che non sono approdate ad alcun risultato. Le aziende restano pertanto esposte alle interpretazioni giurisprudenziali sul tema degli sfratti per morosità, benché questi ultimi siano nella maggior parte dei casi riferibili allo stato di emergenza. Ricorda infine che l'obiezione inerente all'assenza di fondi disponibili per affrontare la tematica in questione non appare giustificabile stante l'ingente ammontare di risorse, pari a 9 miliardi di euro, assorbito dall'istituto del reddito di cittadinanza. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 3.134.

Emanuele PRISCO (FDI), nell'illustrare l'emendamento Giovanni Russo 3.150, sottolinea che esso prevede che le disposizioni in materia di riparto dei Fondi di coesione sociale e dei relativi vincoli di destinazione territoriale previsti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (ovvero l'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e il 20 per cento alle aree del Centro-Nord) vengano prorogate a tutto il 2022. Occorre infatti salvaguardare i le specifiche finalità dei fondi in esame, evitando che si passi da un eccesso di vincoli di destinazione a un eccesso di deroga rispetto ai medesimi vincoli.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giovanni Russo 3.150.

Massimo BITONCI (LEGA) dichiara che tutti i componenti del suo gruppo sottoscrivono l'emendamento Gusmeroli 3.266.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, pone in votazione l'emendamento Gusmeroli 3.266, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gusmeroli 3.266, limitatamente alla parte dichiarata ammissibile (*vedi allegato*).

Emanuele PRISCO (FDI), intervenendo a illustrare l'emendamento a sua prima firma 3.359 e gli identici emendamenti Rizzato 3.361, Gagliardi 3.169, Rampelli 3.147 e Napoli 3.31, evidenzia come la numerosità degli identici emendamenti presentati, al di là di alcuni ritiri sopraggiunti, testimonia quanto la questione dell'estensione dei piani di rateizzazione previsti dal decreto ristori raccolga un largo consenso. L'intervento in esame appare, a suo avviso, ancor più necessario in considerazione del rischio dovuto al sopraggiungere di una crisi energetica – che si manifesta ora con un rialzo dei prezzi ma che potrebbe scaturire in un *lock down* energetico – mentre ancora non sono superati gli esiti della crisi sanitaria e dei conseguenti provvedimenti restrittivi. Sottolineando la necessità di intervenire con tempestività, al fine di prevenire, invece che rincorrere, il rischio di un'ulteriore crisi, stigmatizza la ritrosia della maggioranza ad affrontare i temi riguardanti la difesa del tessuto economico per dare la precedenza ad altre priorità, aventi, a suo avviso, motivazioni per lo più elettorali.

Lucia ALBANO (FDI), concordando con l'onorevole Prisco, fa presente che gli emendamenti in esame rispondono all'esigenza di sostenere la liquidità delle imprese del nostro Paese. In proposito, ricorda che Fratelli d'Italia ha sempre cercato di porre all'attenzione del Governo la necessità di prorogare misure di sostegno alle imprese come quella oggetto degli emendamenti in esame in considerazione del fatto che al-

cune scadenze risultano insostenibili per le imprese in difficoltà.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel concordare con gli onorevoli Prisco e Albano, fa presente che tutti i gruppi parlamentari, tranne il Movimento 5 Stelle, hanno presentato proposte analoghe agli emendamenti in esame. In proposito auspica che all'interno della maggioranza non si sia imposta la volontà di un unico gruppo politico, considerata la trasversalità del tema oggetto degli emendamenti in esame e le difficoltà che affrontano le imprese del nostro Paese.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), illustrando l'emendamento Gagliardi 3.469, ritiene che sia necessario che il Governo prenda consapevolezza delle esigenze delle imprese in materia di ristori poiché gli identici emendamenti in esame traducono richieste che provengono dalle associazioni di categoria. Al riguardo, ritiene prioritario comprendere se il parere contrario del Governo dipende dal fatto che si sta pensando di introdurre misure analoghe in altri provvedimenti o se, invece, non c'è nessuna intenzione di prorogare le misure di ristoro alle imprese. Segnala che proprio per comprendere quali siano le intenzioni del Governo il suo gruppo ha deciso di non ritirare l'emendamento Gagliardi 3.469, poiché tali intenzioni potrebbero influire sulle valutazioni dei singoli deputati.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, replicando all'onorevole D'Etto, fa presente che sul contenuto degli emendamenti in esame si pone un problema relativo a termini già scaduti. Assicura, tuttavia, che il tema può essere ulteriormente approfondito dal Governo se i proponenti decidessero di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), replicando alla sottosegretaria Sartore, pur apprezzando l'apertura espressa sul tema oggetto degli emendamenti in esame, crede siano necessarie risposte tempestive alla luce delle gravi difficoltà che stanno affrontando le

imprese italiane. Insiste, pertanto, che gli identici emendamenti Prisco 3.359, Rizzetto 3.361, Gagliardi 3.469, Rampelli 3.147 e Napoli 3.31 siano accantonati, affinché si possa trovare una soluzione sul tema dei ristori alle imprese.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Prisco 3.359, Rizzetto 3.361, Gagliardi 3.469, Rampelli 3.147 e Napoli 3.31.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Boccia 3.158, Prisco 3.365, Pella 3.384 e Ruffino 3.9. Comunica inoltre che l'emendamento Ficara 3.295 è stato sottoscritto dal deputato Raciti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Boccia 3.158, Prisco 3.365, Pella 3.384 e Ruffino 3.9, come riformulati (*vedi allegato*), respingono gli identici emendamenti Ciaburro 3.352 e Ruffino 3.5, approvano l'emendamento Ficara 3.295 (*vedi allegato*) e respingono l'emendamento Deidda 3.226.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli emendamenti Ribolla 3.170, Iovino 3.310 e Lucchini 3.333, che, quindi, risultano identici all'emendamento Buompane 3.290.

Le Commissioni approvano l'emendamento Buompane 3.290, nonché gli emendamenti Ribolla 3.170, Iovino 3.310 e Lucchini 3.333, riformulati nel medesimo testo dell'emendamento Buompane 3.290 (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Buompane 3.288.

Le Commissioni approvano l'emendamento Buompane 3.288, come riformulato (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione in un identico testo degli identici emendamenti Annibali 3.61 e Molinari 3.259 e dell'emendamento Del Barba 3.63.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Annibali 3.61 e Molinari 3.259 e l'emendamento Del Barba 3.63, come riformulati in un identico testo (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli identici emendamenti Sut 3.284 e Buffagni 3.286.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Sut 3.284 e Buffagni 3.286, come riformulati (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la presentatrice ha accettato la riformulazione dell'emendamento Faro 3.275.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Faro 3.275, come riformulato, e gli identici emendamenti Boccia 3.244, Ruffino 3.8, Ciaburro 3.353, Prisco 3.364 e Pella 3.383 (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Faro 3.289.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Faro 3.289, come riformulato (*vedi allegato*) e respingono l'emendamento Trano 3.100.

Renate GEBHARD (MISTO-MIN.LING.) ritira l'emendamento 3.277 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 3.239.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la presentatrice ha accettato la riformulazione dell'emendamento Nardi 3.204.

Le Commissioni approvano l'emendamento Nardi 3.204, come riformulato (*vedi allegato*).

Paolo TRANCASSINI (FDI), illustrando l'emendamento Deidda 3.225, di cui è cofirmatario, esprime stupore per il parere contrario e osserva come non abbia senso, da un lato, aver invitato il gruppo di Fratelli d'Italia a segnalare, ai fini della discussione, le proposte emendative concernenti temi qualificanti e, dall'altro, ignorare tali proposte emendative, negando un approfondimento che pure in molti altri casi è stato concesso, come dimostra l'elevato numero di proposte emendative accantonate. Rileva come l'emendamento in esame riguardi il tema delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e proponga la proroga dell'esonero dal pagamento dei canoni fino al 30 giugno 2022, al fine di venire incontro alla situazione di grave difficoltà nella quale versano numerosi operatori economici a seguito dell'impossibilità di lavorare conseguente alle misure imposte per contrastare la pandemia. Osserva come si tratti di un tema sul quale sussistono divisioni interne alla maggioranza ed esprime la disponibilità dei presentatori a una riformulazione, nel senso di prevedere una proroga di minore durata. Ritiene indispensabile dare un segnale a interi comparti produttivi che si trovano in una situazione di grave difficoltà e sottolinea come la tempestività di un intervento sia essenziale per la stessa sopravvivenza delle aziende. Considera inaccettabile che il tema posto dall'emendamento in esame non abbia la dignità di un esame approfondito e chiede pertanto quanto meno l'accantonamento dell'emendamento medesimo.

Emanuele PRISCO (FDI) si associa alle considerazioni del deputato Trancassini e rileva come l'emendamento in esame sia volto, da un lato, a tutelare coloro i quali non possono svolgere il proprio lavoro a causa delle misure di contrasto alla pandemia, e, dall'altro, a venire incontro agli operatori economici che nel rispetto delle norme vigenti hanno esteso l'occupazione di suolo pubblico. Ritiene inaccettabile che

lo Stato scarichi sulle imprese i costi delle restrizioni introdotte per motivi sanitari e chiede l'accantonamento dell'emendamento in esame, ritenendo che un atteggiamento di pregiudiziale chiusura sia ingiusto e oltraggioso nei confronti di chi vuole riprendere a lavorare e lo sia ancor di più nel momento in cui vengono contestualmente adottate misure volte a tutelare chi si rifiuta di lavorare.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Deidda 3.225, Gagliardi 3.470 e Trano 3.96.

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando l'emendamento Bellucci 3.236, di cui è cofirmataria, dichiara di ritenere incomprensibile il parere contrario su una proposta emendativa volta a prorogare il termine di decorrenza dei finanziamenti in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi al fine di consentire la prosecuzione dell'attività della Federazione stessa. Rileva come non vi sia sensibilità su questi temi da parte del Governo e sottolinea come il terzo settore, e in particolare la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, si occupi di temi sociali importanti e fornisca supporto a numerosi italiani in difficoltà.

Lucia ALBANO (FDI) ritiene incomprensibile il parere contrario su una proposta emendativa che prevede la proroga al 2022 del termine di decorrenza del contributo in favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi. In particolare, ritiene incomprensibile che il Governo non tenga conto del terzo settore, che pure svolge spesso una funzione sussidiaria in favore delle persone in difficoltà, fondamentale per il funzionamento della democrazia e della società, specialmente nell'attuale fase di emergenza sanitaria.

Dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bellucci 3.236 e chiede la revisione del parere contrario, o in subordine, l'accantonamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 3.236.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando l'emendamento Foti 3.354, di cui è cofirmatario, identico all'emendamento Gagliardi 3.465, osserva come esso sia volto a prevedere la proroga del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa in favore dei giovani. Osserva come l'importanza del tema sia testimoniata dal fatto che proposte emendative identiche, successivamente ritirate, siano state presentate anche dai gruppi della maggioranza.

Sottolinea come l'emendamento in esame preveda la proroga di un anno di uno strumento utile in un momento di difficoltà economica. Rileva come tale proposta sia in continuità rispetto alle politiche abitative in favore delle giovani coppie promosse in Italia dall'ultimo Governo eletto dal popolo, vale a dire il IV Governo Berlusconi, e in particolare dall'allora Ministra della gioventù, Giorgia Meloni, prima che quel Governo fosse abbattuto dall'« esercito » dello *spread* e dai giochi di palazzo. Osserva come tali misure determinarono un notevole incremento degli acquisti immobiliari e costituirono un volano per il settore dell'edilizia, con effetti economici benefici che tuttora perdurano, e come furono sostenute anche da chi oggi, non dando certo prova di coerenza, si esprime in modo contrario rispetto all'emendamento in esame.

Dichiara di essere consapevole del fatto che le misure proposte siano onerose ma ritiene che occorra compiere una scelta politica ben precisa e che l'atteggiamento della maggioranza denoti disinteresse nei confronti di un'intera generazione e la volontà di garantire soltanto le generazioni precedenti, non investendo nel futuro.

Ribadisce di ritenere doverosa l'approvazione dell'emendamento in esame, ritenendo che, nel caso contrario, si perderebbe l'occasione per dare risposte a importanti settori della società nel momento in cui si profila, dopo la fine della pandemia, una grave crisi economica.

Paolo TRANCASSINI (FDI) non comprende il motivo del parere contrario sulla proposta emendativa Foti 3.354, facendo notare che alcuni gruppi della maggioranza hanno deciso di ritirare la propria propo-

sta emendativa, su un tema così delicato, esclusivamente per salvaguardare gli equilibri di maggioranza. Giudica paradossale che la maggioranza preferisca stanziare risorse per il reddito di cittadinanza invece che sostenere misure a favore dei giovani.

Augusta MONTARULI (FDI) auspica che Governo e relatrici possano modificare il proprio parere sull'emendamento Foti 3.354, ritenendo che sia grave non sostenere le giovani generazioni aiutandole nell'acquisto della prima casa. Ritiene incomprensibile l'atteggiamento della maggioranza, che preferisce introdurre misure come il reddito di cittadinanza piuttosto che finanziare misure a favore dei giovani.

Lucia ALBANO (FDI) ritiene che gli emendamenti in esame rechino interventi necessari a favore dei giovani, contribuendo a contrastare il declino demografico del Paese, considerati i dati statistici preoccupanti registrati sul versante della denatalità. Auspica quantomeno l'accantonamento dell'emendamento Foti 3.354, che dichiara di sottoscrivere.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Foti 3.354 e Gagliardi 3.465.

Fabio MELILLI, *presidente*, ritiene opportuno che le Commissioni concludano ora i lavori per proseguirli nella giornata di domani, nel rispetto di una organizzazione dei lavori già definita e rappresentata in precedenza.

Paolo TRANCASSINI (FDI), chiedendo di intervenire sull'ordine dei lavori, non comprende come sia possibile interrompere il lavoro alle 18.45, senza concludere l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, rispetto alle quali peraltro sono già stati espressi i pareri. Fatto notare che tale interruzione avviene esclusivamente per esigenze interne alla maggioranza, si augura che tale perdita di tempo non si ripercuota negativamente nel prosieguo dell'esame sulle possibilità di confronto tra i gruppi, auspicando che la mag-

gioranza non imprima successivamente un'accelerazione dei lavori.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) si chiede per quale motivo interrompere ora i lavori, considerati i tempi ristretti a disposizione delle Commissioni, alla luce di una programmazione dei lavori particolarmente congestionata. Fa notare, infatti, che nelle prossime giornate sono previste importanti audizioni dei ministri in materia di attuazione del PNRR, che si svolgeranno, in altre Commissioni, in coincidenza con l'esame di questo provvedimento.

Fabio MELILLI, *presidente*, pur comprendendo le perplessità manifestate, fa notare che l'organizzazione dei lavori già definita non può essere condizionata dai lavori delle altre Commissioni che doves-

sero svolgersi in contemporanea. Fa presente che si era già convenuto di interrompere i lavori della giornata di oggi alle 18.30 per consentire ai gruppi di maggioranza di confrontarsi informalmente, in vista di un più rapido prosieguo dell'esame.

Paolo TRANCASSINI (FDI) prende atto che i gruppi di maggioranza decidono di interrompere bruscamente l'esame del provvedimento e non sembrano intenzionati a fornire risposte sui temi ritenuti più centrali dal gruppo di Fratelli d'Italia.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431
Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 31-*novies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2023 ».

* **3.329.** Rixi, Di Muro, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.

* **3.398.** Calabria, Cattaneo, D'Attis, Paolo Russo, Tartaglione, Prestigiacomò.

* **3.216.** Ubaldo Pagano.

* **3.65.** Del Barba, Marco Di Maio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

3.182. Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

3.110. Buratti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-*quinquies* è inserito il seguente:

« 6-*quinquies*.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-*quinquies*, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-*quinquies* ».

3.266. Gusmeroli, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster, Bellachioma.

(Parte ammissibile)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 574, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 992, le parole: « possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale » sono sostituite dalle seguenti: « possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, la facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale »;

c) il comma 994 è sostituito dal seguente:

« 994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ».

- * **3.158.** *(Nuova formulazione)* Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca, Alaimo.
- * **3.365.** *(Nuova formulazione)* Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli, Ciaburro.
- * **3.384.** *(Nuova formulazione)* Pella, Sarro, Calabria, Milanato.
- * **3.9.** *(Nuova formulazione)* Ruffino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma

1-ter dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3.295. Ficara, Scerra, Prestigiacomio.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

- * **3.290.** Buompane, Faro.
- * **3.170.** *(Nuova formulazione)* Ribolla, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Patassini, Paternoster.
- * **3.310.** *(Nuova formulazione)* Iovino.
- * **3.333.** *(Nuova formulazione)* Lucchini, Badole, Benvenuto, D'Eramo, Dara, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021 ».

3.288. *(Nuova formulazione)* Buompane, Faro, Adelizzi, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

* **3.61.** (Nuova formulazione) Annibali, Del Barba, Marco Di Maio.

* **3.259.** (Nuova formulazione) Molinari, Bitonci, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassinini, Patassini, Paternoster, Di Muro, Fogliani, Iezzi, Invernizzi, Ravetto, Stefani, Tonelli, Ziello.

* **3.63.** (Nuova formulazione) Del Barba, Marco Di Maio, Annibali.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2024 ».

** **3.284.** (Nuova formulazione) Sut, Faro.

** **3.286.** (Nuova formulazione) Buffagni, Faro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, secondo periodo, le parole: « 15 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 marzo 2022 »;

b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo

2022 ».

3.275. (Nuova formulazione) Faro.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 565, primo periodo, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 »;

b) al comma 767, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 ».

* **3.244.** Boccia, Ubaldo Pagano, De Luca, Miceli, Alaimo.

* **3.8.** Ruffino.

* **3.353.** Ciaburro, Caretta, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.

* **3.364.** Prisco, Trancassini, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

* **3.383.** Pella, Sarro, Calabria, Milanato.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

« d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa. ».

3.289. (Nuova formulazione) Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:

« 201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensa-

zione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vi-

gente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

3.204. *(Nuova formulazione)* Nardi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	27

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 14 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3467 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione, affari sociali, il disegno di legge C. 3467, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, illustrando il provvedimento, evidenzia in estrema sintesi come il decreto – legge, nel prolungare ulteriormente lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022 in considerazione del rischio sanitario epidemiologico da COVID-19, preveda un rafforzamento delle misure per contrastare i possibili contagi virali, tra cui: estensione al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso – e l'esibizione su richiesta – del certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; riduzione da 9 a 6 mesi, a partire dal 1° febbraio 2022, della durata delle certificazioni verdi ottenute a seguito della vaccinazione o della guarigione da COVID-19, con la possibilità di effettuare la dose di richiamo a partire da 4 (e non più 5) mesi dalla data di completamento del ciclo primario. Nel corso dell'esame al Senato sono confluite nel decreto – legge in esame le disposizioni del decreto-legge n. 229 del 2021 del quale è stata contestualmente disposta l'abrogazione, con salvezza degli effetti, che, a causa dell'evoluzione della epidemia, introduce nuove, ulteriori e rilevanti (ma non ancora « definitive ») misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata

per vaccinazione o guarigione) e alla quarantena precauzionale. Viene infine abrogato – facendone salvi gli effetti – il decreto-legge n. 2 del 2022, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di elettorato attivo nell'elezione del Presidente della Repubblica, nel tempo dell'epidemia da COVID-19.

Più in dettaglio il decreto, che si compone di 31 articoli e di un allegato, all'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19.

Il comma 2 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica COVID-19 possano adottare anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso.

L'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera *b*), in coordinamento con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dispone, mediante la tecnica della novella:

l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 della facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 già prevista all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020;

l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 degli effetti delle specifiche misure contenute nel decreto-legge n. 33 del 2021 per contenere gli effetti della diffusione del COVID-19.

La lettera *a*) dell'articolo 2, comma 2, introdotta nel corso dell'esame al Senato, costituisce la trasposizione, con modifiche esclusivamente formali, dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.

In particolare, la novella di cui al capoverso *7-bis* sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale – prevista in via gene-

rale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 – per alcune fattispecie, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di auto-sorveglianza, comprensivo dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione, nonché – secondo l'ulteriore novella di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere – in tutti i casi in cui la guarigione sia successiva al completamento del suddetto ciclo primario (oppure successiva alla dose di richiamo). La novella di cui al capoverso *7-ter*, in primo luogo, introduce un'esplicita base legislativa per le circolari del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività e delle quarantene precauzionali (ovvero delle misure con effetto equivalente a queste ultime). La novella prevede inoltre che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, l'esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi. Al riguardo segnala tuttavia che l'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, in fase di conversione alle Camere, sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione alla somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo primario ovvero in relazione ad una guarigione successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o alla dose di richiamo; per gli altri

casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario resta fermo il limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

L'articolo 3-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce, nell'ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (*green pass* base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (*green pass* rafforzato); tale articolazione e le relative definizioni corrispondono alla distinzione, già operata dalle norme vigenti, che richiedono, a determinati fini, il possesso di un certificato rafforzato, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione, con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido. La novella esplicita, inoltre, che gli istituti in esame si applicano ai fini delle norme transitorie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 4, comma 1, prevede l'obbligo anche in zona bianca ed anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge) e fino al 31 gennaio 2022.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, dispone l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2:

1) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;

2) per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.

A differenza di quanto avviene attualmente, fino al 31 dicembre 2022, l'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell'Unione europea o

in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID-19 (precedentemente esclusivamente in quelle impegnate nell'emergenza da COVID-19).

Il comma 1 dell'articolo 4-ter, articolo introdotto durante l'esame al Senato, intende contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Esso riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 229 del 2021.

I commi 2 e 3 prevedono la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo tecnico, con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.

L'articolo 5 – modificato nel corso dell'esame al Senato – e il comma 1 dell'articolo 5-bis – articolo inserito nel corso dell'esame al Senato – operano il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 di base oppure rafforzato, fermo restando che l'accesso è consentito anche ai soggetti che abbiano un'età anagrafica inferiore a dodici anni ed a quelli che presentino una controindicazione clinica alla vaccinazione contro il COVID-19.

L'intervento di riordino in esame determina altresì le seguenti modifiche rispetto alle corrispondenti norme vigenti:

si esplicita che le disposizioni in esame si applicano fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

per i corsi di formazione, pubblici e privati, in presenza, si estende (in virtù del riferimento all'intero territorio nazionale) alle zone arancioni e rosse la possibilità di accesso mediante il possesso del certificato verde COVID-19 di base, mentre la formulazione attuale, per tali zone, subordina il relativo accesso al possesso del certificato rafforzato;

si specifica che la condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, rafforzato) si applica anche alle feste di

verse da quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose e agli eventi assimilati alle feste;

si inserisce la fattispecie della partecipazione del pubblico alle cerimonie pubbliche tra quelle soggette alla condizione del possesso del certificato verde (nella fattispecie, del certificato rafforzato).

La lettera *c)* del comma 2 reca una novella di coordinamento.

La lettera *a)* del comma 2 incide sulla disciplina in materia di partecipazione a spettacoli ed eventi sportivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021.

La lettera *b)* del comma 2 provvede all'abrogazione esplicita di una norma transitoria relativa alle fiere, già implicitamente superata dalle altre norme transitorie sopravvenute in materia di certificazioni verdi COVID-19.

La lettera *d)* del comma 2 interviene, con finalità di coordinamento, sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 5-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, procede ad un riordino delle disposizioni di legge sulla certificazione verde COVID-19 negli ambiti inerenti all'educazione, istruzione e formazione (dai servizi educativi per l'infanzia fino alle università).

L'articolo 5-*quater*, introdotto durante l'esame al Senato, riguarda due misure di contrasto della diffusione del virus sui mezzi di trasporto: il *green pass* rafforzato e l'obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Gli articoli 5-*quinquies* e 5-*septies*, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano alcune novelle, di natura formale, alle norme in materia di certificati verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato.

L'articolo 5-*sexies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.

L'articolo 5-*octies*, introdotto durante l'esame al Senato, concerne la disciplina degli

spostamenti nell'ambito della normativa transitoria relativa allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera *a)*, si limita ad adeguare la terminologia relativa ai medesimi certificati.

La novella di cui al comma 1, lettera *b)*, sopprime i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco), ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse; tale soppressione, peraltro, è anche insita nella nuova versione del successivo articolo 18, secondo la quale l'efficacia del D.P.C.M. 2 marzo 2021 – il quale costituisce la fonte di tali limiti orari – cessa con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 6, comma 1, vieta dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge, e fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste, comunque denominate, che implicino assembramenti in spazi all'aperto.

Il comma 2, mediante rinvio al « medesimo periodo di cui al comma 1 », dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) fino al 10 febbraio 2022.

L'articolo 7, modificato nel corso dell'esame al Senato, disciplina, in primo luogo, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022.

Più precisamente, ai soggetti provvisti di certificazione verde COVID19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (*booster*) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni.

Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

In secondo luogo, l'articolo 7 disciplina (al comma 1, capoverso 1-*sexies*) l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle

strutture ospedaliere, con riferimento al periodo compreso tra il 10 marzo 2022 e il 31 marzo 2022.

L'articolo 8 – nella riformulazione approvata nel corso dell'esame al Senato – reca due autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) – concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 – e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima. Le autorizzazioni di spesa, pari a 1.830.000 euro ed a 1.523.146 euro e relative al 2022, concernono, rispettivamente, la gestione della Piattaforma e lo svolgimento di un servizio di messaggi di telefonia mobile.

L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza) la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19. Per l'intervento viene estesa al 2022 l'autorizzazione di spesa già disposta per l'anno 2021.

L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19.

Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2022 (disposta nell'ambito di risorse già stanziare per l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

L'articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del

virus Sars-Cov-2, prevedendo che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, per una spesa complessiva stimata in 3.553.500 euro nel 2022. In caso di esito positivo al test, al viaggiatore, con oneri a proprio carico, si deve applicare la misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, ove necessario presso i cosiddetti « Covid Hotel » previsti dalla normativa vigente, previa comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell'ASL sanitaria competente per territorio ai fini della sorveglianza sanitaria.

L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il COVID-19. La disposizione provvede altresì alla definizione dei profili finanziari inerenti alla medesima proroga.

L'articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022 e reca le conseguenti norme di copertura finanziaria.

L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, aggiunge una finalità, connessa alla sanificazione negli ambienti scolastici, cui destinare le risorse del « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 », istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021.

L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di una infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

L'articolo 15 reca alcune modifiche della disciplina relativa all'applicazione (per di-

spositivi di telefonia mobile) cosiddetta « App Immuni ».

Il comma 1 prevede il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione suddetta, nonché della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma, e il differimento del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati.

I commi 2 e 3 – oltre ad operare alcuni interventi di coordinamento – consentono la soppressione del servizio telefonico che fornisce supporto agli utenti dell'App Immuni per la segnalazione della relativa positività; la soppressione è prevista in considerazione dell'attivazione (dal mese di aprile 2021) di una funzionalità *self service* a disposizione dei medesimi utenti.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

L'articolo 16, comma 1, proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge, in corrispondenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 1. All'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provvede con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Il comma 1-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende al 2022 l'esclusione dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitana, delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale.

Il comma 2 prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021. La disposizione opera in deroga alle normative dei regolamenti di ateneo e delle altre isti-

tuzioni della formazione superiore. Dalla suddetta disposizione consegue la proroga di ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle prove finali in questione.

I commi 1, 2, 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti – pubblici e privati – cosiddetti fragili.

I commi 3 e 4 prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per il 2022, la possibilità – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi – di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o, qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, a prescindere dall'età. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni.

Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per il 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici.

L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame al Senato, in primo luogo prevede – fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione – l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 già adottate con il DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al 2 marzo 2021.

Inoltre, in relazione al riordino di un complesso di disposizioni in materia di certificati verdi COVID19, la disposizione reca alcune abrogazioni di norme in materia.

L'articolo 18-*bis*, inserito nel corso dell'esame al Senato, completa la razionalizzazione del quadro sanzionatorio, preve-

deno la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020) in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

L'articolo 18-*ter*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 18-*quater*, introdotto dal Senato, prevede che le disposizioni di cui al decreto-legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti dei medesimi enti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto-legge è dunque vigente dal 25 dicembre 2021.

L'allegato A contiene l'elenco delle disposizioni la cui validità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.

Sul piano della formulazione rileva come il provvedimento modifichi esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame; infatti, l'articolo 3 del decreto-legge modifica in più punti l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge n. 172 del 2021.

Al riguardo, ricorda che nel parere reso nella seduta del 13 gennaio 2022 sul disegno di legge C. 3442, di conversione del decreto-legge n. 172 il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha segnalato nelle premesse « l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari ».

Segnala inoltre come nel decreto-legge sia confluito il decreto-legge n. 229 del 2021 (contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e misure di sorveglianza sanitaria), del quale l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti.

Il medesimo disegno di legge di conversione, al comma 3 dell'articolo 1, dispone anche l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti del decreto-legge n. 2 del 2022.

In proposito, ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato dalla Camera con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, il quale impegna il Governo « ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari »; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto « DL proroga termini ») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo « a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10 ».

Ricorda anche, al medesimo riguardo, che il Presidente della Repubblica, nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021, nel segnalare l'opportunità di « un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza » rileva che « la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi ecce-

zionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare.»

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione.

Rilevano inoltre le materie «tutela della salute» e «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In proposito, rammenta anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.

Quanto al rispetto degli altri principi costituzionali, ricorda che l'articolo 16, primo comma, della Costituzione dispone che «ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza». La libertà di circolazione e soggiorno è dunque garantita da una riserva di legge rinforzata per contenuto.

A sua volta, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Tale tutela implica e comprende – oltre alle misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte ha evidenziato come «deve ovviamente darsi prevalenza al primo» (sentenza n. 399 del 1996).

In base al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione, inoltre, «nessuno può essere obbligato a un determinato tratta-

mento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Con riferimento alle disposizioni in materia di obbligo vaccinale di cui agli articoli 1 e 2, la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2018 (menzionata anche nelle relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione) ha affermato la legittimità di queste eventuali scelte del legislatore – con le quali si privilegierebbe la «tutela degli altri beni costituzionali» rispetto alla «libera autodeterminazione individuale» «– in relazione a specifiche condizioni epidemiologiche e conoscenze scientifiche e a situazioni in cui “lo strumento della persuasione” appaia carente sul piano della efficacia». La Corte costituzionale ha inoltre evidenziato come la previsione del diritto all'indennizzo – in conseguenza di patologie in rapporto causale con una vaccinazione obbligatoria o raccomandata – non deriva da valutazioni negative sul grado di affidabilità medico-scientifica della somministrazione di vaccini. Al contrario, tale previsione completa il «patto di solidarietà» tra individuo e collettività in tema di tutela della salute e rende più serio e affidabile ogni programma sanitario volto alla diffusione dei trattamenti vaccinali, al fine della più ampia copertura della popolazione (ordinanza n. 6 del 2020 e sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).

Infine, con riguardo alla previsione di limitazioni stabilite «in via generale» dalla legge, in base all'articolo 16 della Costitu-

zione, richiama che la Corte costituzionale (sentenze n. 2 del 1956 e n. 68 del 1964) ha precisato che l'inciso «in via generale» deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla generalità dei cittadini, non a singole categorie. Finalità di tale locuzione è volta – ad avviso della Corte – a chiarire che «le autorità non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie»: non nel senso che non si possano adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi, ma nel senso che non si possono stabilire illegittime discriminazioni contro singoli o contro gruppi. La formula «stabilisce in via generale altro non è che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'articolo 3 della Costituzione, come lo è nell'articolo 21, ultimo comma, della stessa Costituzione». In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti (che i costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorità amministrativa ha evidenziato la Corte) si è dunque sentita l'opportunità di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi principi fondamentali. Nella sentenza n. 68 del 1964 viene in particolare ricordato come i motivi di sanità o di sicurezza possono nascere da situazioni generali o particolari. Ci può essere la necessità di vietare l'accesso a località infette o pericolanti o di ordinarne lo sgombero; e queste sono ragioni – non le uniche – di carattere generale, obiettivamente accertabili e vevoli per tutti. Ma i motivi di sanità e di sicurezza possono anche derivare, e più frequentemente derivano, da esigenze che si riferiscono a casi individuali, accertabili

dietro valutazioni di carattere personale. Si pensi alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessità di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica.

Sotto altro profilo, l'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi. Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, all'articolo 18 e seguenti) e dal relativo regolamento di attuazione (di cui al regio decreto n. 635 del 1940, all'articolo 19 e seguenti). Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3467, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante « Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », « ordinamento civile » e « profilassi internazionale », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione;

osservato come rilevino inoltre le materie « tutela della salute » e « tutela e sicurezza del lavoro », attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le misure di contrasto alla pandemia COVID-19 sono ricondotte alla materia « profilassi internazionale », e che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta, dunque, in via esclusiva allo Stato;

osservato come il provvedimento modifichi esplicitamente una disposizione del decreto-legge n. 172 del 2021, ancora in

corso di conversione al momento dell'adozione del provvedimento in esame;

segnalato inoltre come nel decreto-legge sia confluito il decreto-legge n. 229 del 2021, del quale l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti, e come il disegno di legge di conversione, al comma 3 del medesimo articolo 1, disponga anche l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodotti del decreto-legge n. 2 del 2022;

ricordato come in precedenti occasioni il Comitato permanente per i pareri della I Commissione abbia rilevato l'opportunità di approfondire – alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza, come delineata dall'articolo 77 della Costituzione – le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, quale definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;

segnalato inoltre come in più occasioni la Camera abbia impegnato, attraverso appositi ordini del giorno, il Governo ad operare per evitare la « confluenza » tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla variazione della composizione della Commissione	28
DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 14 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Deborah Bergamini.

La seduta comincia alle 18.40.

Sulla variazione della composizione della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, per il gruppo di Italia viva, il deputato Catiello Vitiello entra a far parte della Commissione.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3467 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione sarà chia-

mata ad esprimere il parere nella seduta odierna.

In qualità di relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del disegno di legge C. 3467 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, trasmesso dal Senato. Il decreto-legge in esame, come si evince dalla relazione illustrativa del testo originario, reca disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica, nell'attuale contesto di rischio che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. Nel passare ad illustrare i contenuti del decreto-legge in esame – che originariamente era composto da 19 articoli ed un allegato e che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento ha subito notevoli modificazioni – fa presente che si soffermerà ad illustrare i profili di stretto interesse della Commissione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata del provvedimento. Evidenzia, in

primo luogo, che la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio. Le esigenze di coordinamento derivano dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame alla disciplina delle certificazioni verdi contenuta negli articoli 9-*bis* (cosiddetto *green pass* base) e 9-*bis.1* (cosiddetto *green pass* rafforzato). In particolare, la disposizione interviene, con finalità di coordinamento, per integrare l'elenco delle violazioni che comportano: l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (comma 1, primo periodo, dell'articolo 13): viene inserito il riferimento all'articolo 9-*bis.1*, relativo al possesso e alla verifica del cosiddetto *green pass* rafforzato. In proposito rammenta che il citato articolo 4 prevede anche che non si applichi la contravvenzione di cui all'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità e che in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata; l'applicazione, a partire dalla terza violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni (comma 1, terzo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021): tale sanzione si applica in caso di terza violazione degli obblighi di verifica del *green pass*, sia base (articolo 9-*bis*, comma 4) che rafforzato (articolo 9-*bis.1*, comma 3), nonché di terza violazione degli obblighi di verifica del rispetto della norma che impone l'uso della mascherina FFP2 negli spettacoli aperti al pubblico (articolo 5, comma 3-*bis*); l'applicazione, a partire dalla seconda violazione, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni (comma 1, quarto periodo, dell'articolo 13): la sanzione accessoria, già prevista per le violazioni delle disposizioni relative alla capienza negli spet-

tacoli aperti al pubblico, nelle discoteche e negli eventi sportivi (articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2), si applica anche alla violazione degli obblighi di verifica del possesso del *green pass* rafforzato nei medesimi luoghi (articolo 9-*bis.1*, lettere *m*) e *n*), nonché nelle cerimonie pubbliche (articolo 9-*bis.1*, lettera *o*). Rileva che l'articolo 5-*sexies*, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, interviene sul comma 1 dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 52 del 2021, relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari, coordinandolo con la nuova disciplina delle certificazioni verdi, specificando che, fino al 31 marzo 2022, tutti i magistrati e i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari di svolgimento della loro attività lavorativa senza una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base (comma 1, lettera *a*)). Per effetto del comma 4 dell'articolo 9-*sexies* del citato decreto-legge n. 52 del 2021, tale obbligo è esteso ai magistrati onorari, ai giudici popolari, nonché ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. La successiva lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5-*sexies* aggiunge al comma 1 dell'articolo 9-*sexies* un ulteriore periodo, volto a confermare la necessità del *green pass* rafforzato, anche ai fini dell'accesso negli uffici giudiziari, per le specifiche categorie assoggettate a tale obbligo dal decreto-legge n. 44 del 2021 (es. medici, personale scolastico, ultracinquantenni). Il comma 1 dell'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini di alcune disposizioni legislative, già prorogate, richiamate all'allegato A) del decreto-legge in esame, correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra tali disposizioni appaiono di interesse della Commissione Giustizia: i commi 1 e 6 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 18 del 2020 (numero 3 dell'allegato A) relativi al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica; il comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 137 del 2020 (numero 18

dell'allegato A), relativo alla la disciplina che consente di concedere al condannato ammesso al regime di semilibertà licenze di durata superiore nel complesso ai 45 giorni l'anno (previsti dall'articolo 52 dell'ordinamento penitenziario), salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; il comma 1 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 137 del 2020, inerente la disciplina che consente di concedere ai condannati permessi premio, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla disciplina vigente (articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario) (numero 19 dell'allegato A). La previsione resta inapplicabile ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti; il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020 relativo alla disciplina della detenzione domiciliare che consente di eseguire la pena detentiva che non supera i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza in deroga alla legge n. 199 del 2020 salve eccezioni per alcune categorie di reati o di condannati. L'esecuzione domiciliare si accompagna all'applicazione di procedure di controllo mediante i cosiddetti braccialletti elettronici (numero 20 dell'allegato A). In particolare, con riferimento alla disciplina del trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica (numero 3 dell'allegato A), evidenza che il comma 1 dell'articolo 17-bis amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (articoli 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto: delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute)

e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati nonché delle disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Il comma 6 del citato articolo 17-bis, specifica che al termine dello stato di emergenza i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali. Per quanto attiene alla disciplina delle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà (numero 18 dell'allegato A) rammenta che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 consente al detenuto in regime di semilibertà di poter fruire di licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma dell'articolo 52 della legge n. 354 del 1975 (legge sull'ordinamento penitenziario), ovvero con durata superiore a 45 giorni l'anno. Tale possibilità è esclusa nel caso in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. La norma precisa inoltre che in questi casi continuano ad applicarsi le « ulteriori disposizioni » di cui all'articolo 52 dell'ordinamento penitenziario e pertanto: durante la licenza al condannato si applica il regime della libertà vigilata; se il condannato trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essergli revocata; se il condannato non rientra in istituto al termine della licenza o dopo che la stessa sia stata revocata, può essergli revocato il regime di semilibertà, oltre ad essere punibile in via disciplinare o, nei casi più gravi, penalmente per il reato di evasione (a norma dell'articolo 385, primo comma, del codice penale). Con riferimento alle disposizioni relative alla durata straordinaria dei permessi premio (numero 19 dell'allegato A) ricorda che il comma 1 dell'articolo 29 prevede che ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio o che siano

già stati assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, ove ne ricorrano i presupposti, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali fissati dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975). Come sottolineava la relazione illustrativa dell'originario decreto-legge n. 137 del 2020, il beneficio aggiuntivo opera per detenuti che già hanno dato prova di affidabilità per essere stati già assegnati al lavoro all'esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, e hanno già goduto di permessi. Peraltro, la concessione dello speciale beneficio qui previsto avviene in presenza dei presupposti generali per l'accesso ai permessi premio e, quindi, solo a favore dei soggetti non pericolosi e che hanno tenuto una condotta regolare. Questa disciplina derogatoria non trova però applicazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 29, per alcune categorie di condannati. La disciplina infatti non si applica ai condannati per i delitti indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) e 612-bis (atti persecutori) del codice penale, con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando in caso di cumulo sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione. Relativamente alla disciplina della detenzione domiciliare di cui al numero 20 dell'allegato A, ricorda che il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede una disciplina speciale in materia di detenzione domiciliare, ora prorogata fino al 31 marzo

2022, che consente che, su istanza del condannato, la pena detentiva che non supera i 18 mesi, anche se residuo di una pena più lunga, possa essere eseguita presso l'abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Il medesimo comma esclude dall'ambito soggettivo di applicazione di questa misura le seguenti categorie di soggetti: i condannati per taluno dei delitti (ostativi) indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) e dagli articoli 572 (*Maltrattamenti contro familiari o conviventi*) e 612-bis (*Atti persecutori*) del codice penale. Con formulazione analoga a quella prevista dall'articolo 29 del decreto-legge n. 137 del 2020, la lettera a) del comma 1 precisa che in caso di condanna per delitti commessi per finalità di terrorismo mediante il compimento di atti di violenza e per i delitti riconducibili all'associazione mafiosa (articolo 416-bis del codice penale), la preclusione opera anche quando i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi quando, in caso di cumulo, il giudice della cognizione o dell'esecuzione abbia accertato la connessione (ex articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale) tra i reati la cui pena è in esecuzione. In sostanza, dunque, anche quando la pena per il delitto ostativo sia stata già scontata, la misura della detenzione domiciliare speciale non si può applicare se il reato per il quale si sta ancora scontando una pena era connesso a quello ostativo; i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale) (lettera b); i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge (lettera c); i detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 (*partecipazione a disordini o a sommosse*), 19 (*promozione di disordini o di sommosse*), 20 (*evasione*) e 21 (*fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori*) del Regolamento

recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) (lettera *d*); detenuti nei cui confronti, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 137/2020 (29 ottobre 2020), venga redatto un rapporto disciplinare (ex articolo 81, comma 1, Reg.) per la promozione o la partecipazione a disordini o a sommosse (articolo 77, comma 1, nn. 18 e 19, Reg.) (lettera *e*); detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato (lettera *f*).

La procedura prevista per l'applicazione della misura dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a 18 mesi rimane in larga parte quella contemplata dall'articolo 1 della legge n. 199 del 2010. La detenzione domiciliare è applicata dal magistrato di sorveglianza, salvo che egli ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura, su istanza dell'interessato ma anche – in base all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 199 del 2010 – per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero. Fa da ultimo presente che l'articolo 18-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, completa la razionalizzazione del quadro sanzionatorio, prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro (prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020) in caso di violazione di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. In proposito rammento che il testo originario del decreto-legge n. 221 del 2021 non conteneva una specifica disciplina sanzionatoria; sanzioni per la violazione degli obblighi introdotti dal suddetto decreto sono state previste dall'articolo 4 del successivo decreto-legge n. 229 del 2021, oggetto di abrogazione. La disposizione di cui all'articolo 18-*bis* riprende in parte il contenuto di tale disciplina sanzionatoria. In particolare, la sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di violazione delle disposizioni relative: all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'aperto previsto al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in

esame. Rammento che il precetto è stato in vigore fino al 31 gennaio 2022 e che successivamente è intervenuta l'ordinanza del Ministero della salute 31 gennaio 2022 che ha disposto, fino al 10 febbraio 2022, l'obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto; al divieto di svolgimento di feste, di eventi e concerti che implicino assembramenti in spazi aperti nonché alla sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati (articolo 6 del decreto-legge in esame). In proposito evidenzio che il citato articolo 6, al comma 1, vieta le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti fino al 31 gennaio 2022. Il comma 2, modificato anch'esso nel corso dell'esame da parte Senato, ha prolungato la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati fino al 10 febbraio 2022; alla misura dell'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni per i viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale in caso di esito positivo al test molecolare o antigenico (articolo 11, comma 2). L'articolo 18-*bis*, inoltre, nel richiamare il rispetto dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 33 del 2020, disciplina la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie prevedendo che, se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, le somme riscosse debbano essere devolute allo Stato, mentre, se l'illecito è accertato da funzionari, ufficiali ed agenti delle regioni, delle province e dei comuni, le somme riscosse debbano essere devolute, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene che uno dei temi da affrontare, auspicabilmente già nella giornata di domani, nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della questione pregiudiziale riferita al disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, sia quello dell'attualità dei provvedimenti assunti dal Governo con

riguardo al contenimento dell'epidemia COVID-19. Fa presente a tale proposito che, contrariamente a quanto avviene nel resto del mondo, il nostro Paese prosegue nell'adozione di misure restrittive, in maniera ideologica e senza tenere conto dei dati di realtà. Evidenzia in particolare che, sulla base delle misure adottate dal Governo, da domani centinaia di lavoratori non potranno accedere ai posti di lavoro e le aziende si dovranno fare carico della loro assenza. Nel rilevare la mancanza di evidenze scientifiche a supporto delle scelte del Governo, ritiene che anche l'Italia dovrebbe andare nella direzione della riapertura del Paese, esprimendo la convinzione del suo gruppo che non vi sia alcuna necessità di prolungare lo stato di emergenza sia per ragioni di merito sia con riguardo ai profili costituzionali. Nel far presente a tale proposito che è comunque possibile ricorrere a strumenti diversi dalla decretazione d'urgenza per introdurre misure specifiche per singoli settori, rileva che molte delle misure contenute nel provvedimento in

esame sono già superate dal nuovo decreto-legge che è all'esame della Commissione Affari sociali. Rileva dunque un preoccupante accavallamento di norme, di difficile gestione sia per i cittadini sia per i soggetti chiamati a controllarne l'applicazione, che ha finito per paralizzare la vita e l'economia dell'Italia negli ultimi due anni. In conclusione, nel ritenere necessario prendere coscienza del fatto che le misure adottate sono ultronee rispetto alle esigenze degli italiani, preannuncia la contrarietà di Fratelli d'Italia ai contenuti del provvedimento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 18.50.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	47

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3467 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Teresa BALDINI (IV), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, approvato dal Senato, di cui la XII Commissione avvia l'esame in sede referente, reca la proroga dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Si tratta di un provvedimento adottato, evi-

dentemente, in una fase diversa da quella attuale, nella quale occorre integrare il quadro delle misure di contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2, anche in occasione delle festività natalizie, predisponendo adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, stante soprattutto il carattere particolarmente diffusivo della variante *Omicron*.

Evidenzia come nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento siano in esso confluite, attraverso la presentazione di un emendamento governativo, le disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 2021, n. 229, recante misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, che viene contestualmente abrogato, con salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti durante la sua vigenza, dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge n. 221. Il comma 3 del medesimo disegno di legge, inoltre, abroga il decreto-legge n. 2 del 2022, recante disposizioni urgenti per con-

sentire l'esercizio del diritto di voto in occasione dell'elezione del Presidente della Repubblica, al contempo facendone salvi gli effetti.

Entrando nel merito del contenuto del provvedimento in esame, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato nel corso dell'*iter* di conversione, fa presente che l'articolo 1 del decreto-legge n. 221, al comma 1, prevede l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi del COVID-19. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possano adottare anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso.

L'articolo 2, comma 1, e comma 2, lettera *b*), in coordinamento con la predetta proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale dispone, mediante la tecnica della novella: l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 della facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 già prevista all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (articolo 2, comma 1); l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 degli effetti delle specifiche misure contenute nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2021, per contenere gli effetti della diffusione del COVID-19 (articolo 2, comma 2, lettera *b*)).

La lettera *a*) dell'articolo 2, comma 2 – introducendo il comma *7-bis* all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021 – sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2, prevedendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, comprensivo dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contatto stretto si sia verificato

entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario contro il COVID-19 o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione da un'infezione al COVID-19. Fa presente che su tale normativa è intervenuto anche l'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2022, in corso di esame presso la XII Commissione, che con un emendamento governativo di rifusione viene trasposto nel decreto-legge n. 1 del 2022.

L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 1° febbraio 2022, il termine di durata di validità del certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione da nove a sei mesi. Evidenzia che, tuttavia, l'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 5 del 2022 sopprime il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 successiva al completamento del ciclo primario ovvero in relazione ad una guarigione dal medesimo COVID-19 successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo).

L'articolo *3-bis* introduce, nell'ambito della disciplina dei certificati verdi COVID-19, la terminologia di certificato verde COVID-19 di base (o *green pass* base) e certificato verde COVID-19 rafforzato (o *green pass* rafforzato). Tali definizioni corrispondono alla distinzione, già operata dalle norme vigenti, che richiedono, a determinati fini, il possesso di un certificato rafforzato, generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione contro il COVID-19 o da guarigione dal medesimo COVID-19, con esclusione di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido.

L'articolo 4, comma 1, prevede l'obbligo, anche in zona bianca e anche nei luoghi all'aperto, di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie dal 25 dicem-

bre 2021 al 31 gennaio 2022. Ricorda che, da ultimo, l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 febbraio 2022 ha disciplinato tale ambito, prevedendo, a decorrere dall'11 febbraio, l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, mentre all'aperto l'utilizzo delle mascherine è richiesto laddove si configurino assembramenti o affollamenti. Tali misure hanno efficacia fino alla fine dello stato di emergenza ovvero fino al 31 marzo 2022.

L'articolo 4, comma 2, dispone l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2: per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto.

L'articolo 4-bis consente l'esercizio temporaneo, fino al 31 dicembre 2022, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall'emergenza COVID-19 (attualmente ciò è consentito nelle strutture impegnate esclusivamente nell'emergenza da COVID-19).

Il comma 1 dell'articolo 4-ter intende contenere i prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, il cui uso è stato reso obbligatorio, in determinate occasioni e per tutto il periodo emergenziale, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 221 del 2021. In particolare, si prevede che il Commissario straordinario COVID-19, consultate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di dispositivi di protezione individuale, provveda a definire, d'intesa con il Ministro della salute, un Protocollo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-ter prevedono la costitu-

zione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo tecnico, con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.

L'articolo 5 e il comma 1 dell'articolo 5-bis operano il riordino di un complesso di disposizioni che subordinano l'accesso a determinati ambiti e attività al possesso di un certificato verde COVID-19 di base (quali mense e *catering*, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati) oppure, in altri casi, al possesso di un omologo certificato rafforzato (quali servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso; alberghi e servizi di ristorazione svolti all'interno degli alberghi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre; sagre e fiere, convegni e congressi; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; impianti di risalita; sale da ballo e discoteche).

La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 5-bis incide sulla disciplina in materia di partecipazione a spettacoli ed eventi sportivi di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021. In zona bianca, la capienza consentita delle strutture che accolgono eventi e competizioni sportive non può essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 5-bis provvede all'abrogazione esplicita di una norma transitoria relativa alle fiere, già implicitamente superata. Il comma 2, lettera *d*), dell'articolo 5-bis interviene con finalità di coordinamento sull'articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, che contiene la disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni delle misure introdotte per contenere il contagio.

L'articolo 5-ter procede a un riordino delle disposizioni di legge sulla certificazione verde COVID-19 negli ambiti inerenti all'educazione, istruzione e formazione (dai servizi educativi per l'infanzia fino alle università).

L'articolo 5-*quater* prevede fino al 31 marzo 2022, l'obbligo del cosiddetto *green pass* rafforzato per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto elencati nell'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021. Peraltro, nel corso dell'esame al Senato, al generale regime che prescrive il possesso della certificazione verde rafforzata per la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico regionale e locale è stata introdotta una deroga. Si tratta in particolare, dell'utilizzo di mezzi aerei, marittimi e terrestri per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, per i quali resta valida anche la certificazione verde ordinaria (il cosiddetto *green pass base*).

Ricorda altresì che il suddetto decreto-legge n. 5 del 2022 ha introdotto un'ulteriore deroga con riferimento all'utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamenti da e per le isole lacustri e lagunari e per quelli dedicati al trasporto scolastico, per i quali è sufficiente il *green pass base*.

Gli articoli 5-*quinquies* e 5-*septies* recano alcune novelle, di natura formale, alle norme in materia di certificati verdi COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, mentre l'articolo 5-*sexies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari.

L'articolo 5-*octies* concerne la disciplina degli spostamenti, in particolare sopprimendo i limiti orari agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco) ancora vigenti nelle zone arancioni e rosse.

L'articolo 6, comma 1, vieta dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 gli eventi e le feste comunque denominate che implicano assembramenti in spazi all'aperto, mentre il comma 2 dispone la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022.

L'articolo 7 disciplina, in primo luogo, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. Più precisamente, ai soggetti provvisti di certi-

ficazione verde COVID-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (*booster*) successiva al ciclo vaccinale primario è consentito l'accesso senza ulteriori condizioni. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi COVID-19 rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da COVID-19 è invece richiesta una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. In secondo luogo, l'articolo 7 in esame disciplina l'accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, con riferimento al periodo compreso tra il 10 marzo 2022 e il 31 marzo 2022. L'intervento proposto viene operato novellando l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021, nel corpo del quale sono inseriti i commi da 1-*bis* a 1-*septies*.

L'articolo 8 reca due autorizzazioni di spesa, relative alle attività della Piattaforma nazionale-DGC (*digital green certificate*) – concernente l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19 – e all'accesso da parte dell'interessato alla certificazione medesima.

L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi contenuti di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, stabilendo l'obbligo, per le farmacie e per le strutture sanitarie autorizzate e per quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni ad effettuare test antigenici rapidi, di applicare il prezzo calmierato secondo le modalità stabilite nei protocolli a tal fine definiti. Al contempo, è prorogata al 31 marzo 2022 anche l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione contro il COVID-19.

L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale, istituita per le attività di vaccinazione contro il COVID-19. Le modifiche concernono il differimento del termine finale per lo svolgimento di alcune attività e la previsione di un'autorizzazione di spesa, pari a 20 mi-

lioni di euro per il 2022, disposta nell'ambito di risorse già stanziata per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, prevedendo che gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante effettuino controlli con test antigenici o molecolari, anche a campione, dei viaggiatori presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri.

L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della normativa transitoria – già vigente per il 2021 – che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il COVID-19.

L'articolo 13 contiene disposizioni relative al supporto del Ministero della difesa nelle prestazioni di analisi e di refertazione per il tracciamento dei casi positivi al COVID-19 nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021-2022.

L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, aggiunge una finalità, connessa alla sanificazione negli ambienti scolastici (acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria degli ambienti contenenti sistemi di filtraggio delle particelle e distruzione di microrganismi presenti nell'aria), cui destinare le risorse del « Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 », istituito dal decreto-legge n. 73 del 2021.

L'articolo 14 autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per la realizzazione e l'allestimento, da parte del Ministero della difesa, di un'infrastruttura presso un sito militare idoneo a consentire lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali.

L'articolo 15 reca alcune modifiche della disciplina relativa all'applicazione per dispositivi di telefonia mobile, cosiddetta *App Immuni*.

Fa presente che l'articolo 16, comma 1, proroga fino al 31 marzo 2022 i termini

delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, in corrispondenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 1. All'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provvede con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

L'articolo 16, comma 2, prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica da COVID –19 provveda alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 2-bis dell'articolo 16, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2020/2021.

I commi 1, 2, 3-bis e 3-ter dell'articolo 17 modificano alcune norme relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, cosiddetti fragili. Con riferimento a costoro, il comma 1 proroga fino al 31 marzo 2022 il regime transitorio sul lavoro agile, già vigente fino al 31 dicembre 2021; il comma 2 demanda a un decreto ministeriale l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità. Ricorda che, in attuazione del testo originario dei commi 1 e 2, è stato emanato il decreto ministeriale 3 febbraio 2022, che definisce le suddette patologie e condizioni. Il comma 3-ter specifica che la riformulazione del comma 1, operata in sede di conversione del presente decreto, si applica anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 3-bis proroga, per il periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, il regime transitorio che riconosce, a determinate condizioni, per i lavoratori in esame per il periodo prescritto di assenza dal servizio, il trattamento previsto per il caso di ricovero ospedaliero. Tale proroga è ammessa nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di euro per il 2022. Riguardo a tale limite, si pone un criterio

di priorità per gli eventi cronologicamente anteriori e si stabilisce una quota di destinazione, pari a 1,5 milioni di euro, per il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dalla proroga, con riferimento alle categorie di lavoratori per le quali il trattamento di malattia suddetto è a carico del datore di lavoro, anziché dell'INPS. Il citato comma 3-ter specifica che la proroga di cui al comma 3-bis si applica anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 1, inoltre, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 68,7 milioni di euro per il 2022, per le sostituzioni – in relazione alle norme di cui ai commi in esame – del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 17, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per il 2022, la possibilità – per i genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e per i lavoratori autonomi – di fruire, alternativamente tra i due genitori, di specifici congedi e indennità con riferimento a determinate fattispecie relative ai figli conviventi minori di anni 14, o qualora tali fattispecie riguardino figli in condizioni di disabilità accertata, a prescindere dall'età. Al ricorrere delle medesime fattispecie, il suddetto congedo è riconosciuto, alternativamente e senza la corresponsione della relativa indennità, anche ai genitori di figli conviventi di età compresa fra i quattordici e i sedici anni. Viene inoltre autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per il 2022 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei suddetti benefici.

Gli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater recano, rispettivamente: disposizioni finali, disciplina sanzionatoria disposizioni finanziarie, clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 19 concerne, infine, l'entrata in vigore del decreto-legge.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), intervenendo da remoto in discussione, lamenta la

confusione che si è venuta a creare a causa della sovrapposizione fra il provvedimento in oggetto e gli altri decreti-legge in esame presso la XII Commissione. Sottolinea, inoltre, che il provvedimento in oggetto è stato trasmesso dal Senato solo venerdì scorso e che è già data per certa la posizione della questione di fiducia da parte del Governo: la somma di questi due fattori renderà molto difficile un esame effettivo da parte della Camera. Si tratta a suo avviso di una situazione che si sta ripetendo sempre più frequentemente, che corrisponde a un atteggiamento autoritario, che di fatto annulla qualsiasi possibilità di contributo da parte dell'opposizione.

Preannuncia che quest'ultima eserciterà una serrata attività emendativa, volta in primo luogo a scongiurare l'estensione dello stato di emergenza fino al 31 marzo.

Marcello GEMMATO (FDI) dichiara di condividere in pieno le argomentazioni avanzate dalla collega Bellucci, e non solo per la comune appartenenza politica. Fa presente che il gruppo Fratelli d'Italia ha intenzione di intervenire in modo importante sul testo, soprattutto per adeguarlo al « dato di realtà » della trasformazione progressiva della pandemia da COVID-19 in endemia, testimoniato dalla rapida diminuzione dei ricoveri e delle terapie intensive. Ricorda, infine, che numerosi Paesi europei proprio in questi giorni stanno ponendo in atto un netto alleggerimento delle misure volte a contenere il virus.

Rossana BOLDI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare. Ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, nella riunione del 10 febbraio scorso, il termine per la presentazione delle proposte emendative è scaduto alle ore 14 di oggi e che alle ore 16 si procederà alle votazioni, che si concluderanno con il conferimento del mandato alla relatrice, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da domani mattina.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Lunedì 14 febbraio 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 16.35.

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

C. 3467 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana precedente.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che alla scadenza del termine, previsto alle ore 14 di oggi, sono state presentate circa 80 proposte emendative.

Comunica che, prima della seduta, è stato ritirato l'emendamento De Toma 17.1.

Fa presente che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Gemmato 4-bis.1, in quanto interviene sulla disciplina del concorso per il

primo livello dirigenziale di odontoiatra (articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997);

Bellucci 4-bis.01, in quanto prevede il riconoscimento di un'indennità specifica per il personale infermieristico;

Gemmato 4-ter.01, poiché prevede un ristoro in favore dei familiari dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2;

Bellucci 5-ter.2, in quanto prevede norme volte a garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, soprattutto attraverso la didattica in presenza;

Bellucci 13-bis.1, in quanto prevede disposizioni volte a favorire l'attività didattica in presenza mediante condivisione di spazi tra scuole pubbliche e paritarie;

Bellucci 13-bis.2, in quanto prevede disposizioni volte a favorire l'attività didattica in presenza mediante attivazione di convenzioni con i gestori di mezzi di trasporto privati;

Bellucci 13-bis.01, poiché intende istituire nelle scuole di ogni ordine e grado la figura dello psicologo scolastico;

Bellucci 13-bis.02, poiché intende introdurre l'insegnamento dell'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

Bellucci 13-bis.03, in quanto reca disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca;

Bellucci 13-bis.04, in quanto diretto al riconoscimento del *bonus* psicologico;

Bellucci 13-bis.05, poiché riconosce un credito d'imposta per le spese in materia di teleassistenza e telemedicina;

Troiano 14.01, in quanto dispone in tema di proroga dell'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia;

Gemmato 16.4 e 16.1, in quanto intervengono sull'articolo 27-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti;

Gemmato 16.2, in quanto volto a prorogare la facoltà di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie, nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco;

Gemmato 16.3, poiché interviene sull'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020, concernente la riduzione dell'aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sono altresì da considerarsi inammissibili gli emendamenti Caretta 5.3 e Ciaburro 5.4, volti ad apportare modifiche al decreto-legge n. 1 del 2022, in corso di esame alla Camera.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 17.30 di oggi e che, in attesa della scadenza del predetto termine, le proposte emendative testé indicate sono accantonate.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Baldini, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Maria Teresa BALDINI (IV), *relatrice*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, precisando che altrimenti il parere è da intendersi contrario.

Il sottosegretario Andrea COSTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 1.4, di cui è cofirmatario, evidenzia come esso sia volto alla soppressione dell'articolo 1, che proroga lo stato di emergenza fino al prossimo 31 marzo. Al riguardo, ricorda come il proprio gruppo abbia ritenuto inutile lo stato di emergenza fin dal 2020. Esistono, infatti, altri strumenti giuridici di carattere

ordinario per governare la pandemia, come autorevolmente evidenziato dal professor Sabino Cassese.

Sottolinea, inoltre, come la proroga dello stato di emergenza non sia giustificata dall'andamento della pandemia, che nelle ultime settimane, contrariamente a quanto avveniva al momento dell'emanazione del provvedimento in esame, sta registrando costanti miglioramenti, che hanno comportato un allentamento delle restrizioni in altri Paesi europei quali Svezia, Spagna e Regno Unito.

Osserva, infine, che l'uscita dallo stato di emergenza potrebbe rappresentare un positivo messaggio psicologico alla cittadinanza.

Ylenja LUCASELLI (FdI), concordando con il collega Gemmato, rileva l'obsolescenza del decreto-legge oggetto di conversione a fronte di una situazione pandemica in continuo miglioramento, che ha indotto molti Paesi ad allentare le restrizioni precedentemente previste.

Critica, quindi, il continuo ed eccessivo accavallamento di provvedimenti in materia nell'ultimo biennio, che generano incertezza e confusione tra i cittadini.

Ritiene inoltre che l'obbligo di *green pass* rafforzato per gli ultracinquantenni, che da domani produrrà seri problemi ai lavoratori e ai datori di lavoro, non servirà a ridurre la diffusione del COVID-19. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento Bellucci 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.4.

Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 1.3, che anticipa la data di cessazione dello stato di emergenza al 28 febbraio 2022, per le medesime considerazioni svolte in relazione all'emendamento Bellucci 1.4.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.3.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti

Sapia 1.1 e 1.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.5.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Sodano 1.01 e Trizzino 1.03, nonché dell'emendamento Spia 2.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bellucci 3.2, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge.

Senza voler negare la validità dei vaccini, segnala l'inutilità del *green pass*, che induce i possessori a ritenersi totalmente immuni dal contagio e ad abbandonare pertanto l'adozione di comportamenti prudenti. Osserva che per contrastare con maggior efficacia il diffondersi del contagio si dovrebbero invece effettuare frequenti tamponi, come è stato richiesto a deputati, senatori e rappresentanti delle regioni in occasione della cerimonia di giuramento del Presidente della Repubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bellucci 3.2 e Ciaburro 3.3 e l'emendamento Bellucci 3.4.

Ylenia LUCASELLI (FdI) illustra l'emendamento Bellucci 3.5, con il quale si propone di prolungare l'efficacia della certificazione verde in presenza di anticorpi rilevati con esame sierologico. Lamenta, inoltre, le continue modifiche al regime di durata del *green pass* che hanno creato incertezza e confusione tra i cittadini e aggravati burocratici nelle piattaforme dedicate del Ministero della salute.

Marcello GEMMATO (FdI) osserva che l'emendamento Bellucci 3.5 avrebbe l'effetto di introdurre il principio per cui l'immunizzazione si ottiene attraverso gli anticorpi.

Maria Teresa BALDINI (IV), *relatrice*, ricorda come tale principio, inizialmente stato preso in considerazione, sia stato poi abbandonato in quanto la reazione individuale al *virus* non appare direttamente collegata alla presenza di anticorpi.

Marcello GEMMATO (FdI) evidenzia come la considerazione relativa alla risposta individuale andrebbe svolta anche per l'efficacia del vaccino.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.5.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 3.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Marcello GEMMATO (FdI) chiede che venga accolto l'emendamento Bellucci 3.6, volto a riconoscere la validità di vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati utilizzando vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali. Ritiene che su questo tema il Governo dovrebbe maturare un ripensamento.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 3.6.

Marcello GEMMATO (FdI) illustra il proprio emendamento 3-bis.3, volto ad equiparare la validità del tampone salivare a quelli antigenico e molecolare, al fine di esentare dal fastidioso *test* nasale coloro che hanno scelto di non vaccinarsi. Osserva come l'obbligo del tampone nasale possa apparire come una forma di costrizione per indurre i cittadini a vaccinarsi.

Segnala, infine, come in molti Paesi esteri i *test* salivari siano equiparati a quelli nasali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3-bis.3 e 3-bis.4.

Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3-bis.5, volto a consentire, in caso di ne-

cessità per il sovraffollamento delle farmacie private, l'effettuazione di tamponi salivari antigenici presso le strutture sanitarie militari e la Croce Rossa italiana.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 3-*bis*.5, 3-*bis*.6 e 3-*bis*.7, nonché gli emendamenti Caretta 3-*bis*.1 e 3-*bis*.2, sottoscritti dai deputati Gemmato e Lucaselli.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sapia 4.1 e Colletti 4-*ter*.1 e degli identici emendamenti Sodano 5.1 e Sapia 5.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.5, evidenzia come esso sia volto a esonerare da ogni responsabilità civile e penale i soggetti tenuti alla verifica della certificazione verde in caso di comportamenti fraudolenti da parte dei loro clienti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gemmato 5.5.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Sapia 5-*bis*.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caretta 5-*bis*.3 e 5-*bis*.5, Ciaburro 5-*bis*.4, Caretta 5-*bis*.6, sottoscritti dai deputati Gemmato e Lucaselli, nonché l'emendamento Bellucci 5-*bis*.7.

Marcello GEMMATO (FdI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Caiata 5-*bis*.2, del quale è cofirmatario, con il quale si propone di consentire, in zona bianca, una capienza degli stadi al 100 per cento della capienza massima all'aperto e al 75 per cento al chiuso.

Ritiene che tale intervento sarebbe in grado di produrre diversi effetti benefici.

Innanzitutto darebbe un messaggio positivo alla cittadinanza, prospettando un ritorno alla normalità, e aumentando le occasioni di svago. Indubitabili sarebbero

poi gli effetti sulla situazione economica delle imprese sportive, che potrebbero aumentare gli incassi derivanti dai biglietti, oltre a quelli per le sponsorizzazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Caiata 5-*bis*.2.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sapia 5-*ter*.1 e 5-*quater*.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Caretta 5-*quater*.3, sottoscritto dagli onorevoli Gemmato e Lucaselli.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Sapia 5-*quater*.2 e 5-*quinquies*.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 5-*quinquies*.4, 5-*quinquies*.5 e 5-*quinquies*.3, nonché l'articolo aggiuntivo Ciaburro 5-*quinquies*.01, sottoscritto dagli onorevoli Gemmato e Lucaselli.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Colletti 5-*sexies*.1 e Sapia 5-*septies*.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 5-*septies*.2, fa presente che dal 2022 i periodi di quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria non saranno più, per i lavoratori del settore privato, equiparati a periodi di malattia. Tale previsione crea una sostanziale disparità fra lavoratori pubblici e lavoratori privati. A suo avviso occorre un intervento in proposito e a ciò mira l'emendamento all'esame della Commissione.

Marcello GEMMATO (FdI) dichiara di concordare con la collega Lucaselli sulla necessità che venga prorogata fino al 31 marzo la possibilità che i giorni trascorsi in quarantena fiduciaria valgano come giorni

di malattia anche per i lavoratori del settore privato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bellucci 5-*septies*.2 e l'articolo aggiuntivo Bellucci 5-*septies*.01

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Sodano 6.1: s'intende che vi abbia rinunciato.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 9.4, fa presente che quella sulla gratuità dei test antigenici è un'antica battaglia di Fratelli d'Italia: come già previsto da Anthony Fauci, i vaccinati contraggono il COVID-19, e dunque anche i cittadini che abbiano aderito alla campagna vaccinale possono trovarsi nella condizione di dover fare un tampone. È giusto, quindi, che coloro che abbiano un reddito non elevato vengano sostenuti, affinché contribuiscano serenamente al contenimento della pandemia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 9.4 e 9.3.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul proprio emendamento 9.2, rileva come esso si ponga all'interno di una serie di emendamenti « a scalare », volti a sensibilizzare la Commissione sul tema della gratuità dei test antigenici rapidi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gemmato 9.2 e 9.1.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli articoli aggiuntivi Sodano 9.01 e 9.02: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Caretta 9.03, sottoscritto dagli onorevoli Gemmato e Lucaselli.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.01, rileva come presso l'Istituto superiore di sanità sia allo studio un vaccino che manifesta enormi potenzialità, giacché potrebbe indurre un'immunizzazione della durata di 17 anni. La proposta emendativa in esame destina dei fondi alla ricerca su tale vaccino, che porterebbe grandi benefici in termini sanitari ed anche economici.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 12.01.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 12.03, rileva come esso preveda che chi ha riportato un'infermità a causa dell'inoculazione del vaccino debba essere indennizzato non a seguito di un'azione giudiziaria ma per legge. Sottolinea la rilevanza di tale argomento.

Il sottosegretario Andrea COSTA fa notare che il Governo si è già fatto carico della questione, dando così risposta ad un problema sollevato da diversi gruppi parlamentari. Rinvia, quindi, al contenuto dell'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022 (cosiddetto *sostegni-ter*).

Rossana BOLDI, *presidente*, ribadisce che la materia degli indennizzi per danni permanenti causati da vaccinazioni anti COVID è oggetto del decreto-legge « *sostegni-ter* », che ha istituito a tal fine un apposito fondo.

Ylenja LUCASELLI (FdI) sottolinea come la mancata previsione di indennizzi in caso di infermità connesse alla vaccinazione è stata una delle cause della diffidenza nei confronti dei vaccini da parte della cittadinanza. Accoglie dunque con favore la notizia della disposizione richiamata dal sottosegretario Costa e dalla presidente Boldi. Rileva, in ogni caso, come le proposte emendative presentate dal gruppo Fratelli d'Italia dovrebbero, in generale, essere accolte con maggior favore.

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda come in materia di indennizzi fossero state presentate da tempo proposte emendative da parte di tutte le forze politiche, trattandosi di un tema trasversale.

Ylenja LUCASELLI (FdI) rileva come uno dei pregi della proposta emendativa in esame sia che essa prevede l'emanazione di regole precise e universali, da applicarsi ad ogni categoria di vaccinati, per il calcolo degli eventuali indennizzi.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara che quello degli indennizzi è un tema sentito in modo trasversale da tutte le forze politiche. Propone dunque ai presentatori di trasformare l'articolo aggiuntivo in discussione in un ordine del giorno.

Roberto BAGNASCO (FI), dopo aver rilevato che effettivamente la mancanza di indennizzi in caso di infermità connesse alla vaccinazione sia uno dei fattori che hanno causato diffidenza nei confronti dei vaccini, si dichiara d'accordo con la collega Carnevali e suggerisce la trasformazione in ordine del giorno della proposta emendativa in discussione.

Francesca Anna RUGGIERO (M5S) dichiara che la materia oggetto dell'articolo aggiuntivo in esame è da sempre stata di attenzione da parte del Movimento 5 Stelle.

Marcello GEMMATO (FdI) ritira l'articolo aggiuntivo 12.03, proponendosi di farne confluire parte del contenuto in un ordine del giorno.

Rossana BOLDI, *presidente*, ribadisce che da mesi oramai tutte le forze politiche avevano sollevato il problema degli indennizzi e che, in generale, sarebbe bene che il Governo permettesse al Parlamento di esercitare la funzione legislativa invece di impadronirsene e di fare proprie le istanze che provengono dai parlamentari.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Gemmato 12.02.

Marcello GEMMATO (FdI) dichiara di condividere quanto espresso dalla presidente sui rapporti fra Parlamento e Governo, che richiama peraltro una parte del discorso tenuto alle Camere dal Presidente della Repubblica in occasione del suo insediamento.

Intervenendo poi sul proprio articolo aggiuntivo 12.04, ricorda che al momento attuale il cittadino che stia per ricevere il vaccino deve firmare una sorta di manleva nei confronti dello Stato. Dichiara che tale previsione debba essere superata, anche perché ha rappresentato un ulteriore motivo di diffidenza nei confronti delle vaccinazioni.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa notare che si tratta non di manleva bensì di consenso informato, esattamente come avviene per tutti gli altri trattamenti sanitari.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Gemmato 12.04, 12.06 e 12.05.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 13.1, illustra come esso sia volto a prevedere test salivari rapidi nelle scuole per docenti e alunni, in modo da attuare un tracciamento continuo e non invasivo.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 13.1.

Ylenja LUCASELLI (FdI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Bellucci 13.01, rileva come gli impianti VMC nelle scuole fossero considerati una delle possibili modalità per contenere la diffusione del virus, senza che tuttavia sia stato dato seguito alla loro installazione. Precisa che a ciò pone rimedio la proposta emendativa in esame.

Elena CARNEVALI (PD) rileva come su questo punto sia stato introdotto da parte del Senato, nell'ambito del decreto-legge in esame, l'articolo 13-*bis*. Ricorda poi come siano già stati destinati 300 milioni alla scuola, e che a mancare erano semmai le linee guida per effettuare la selezione dei

modelli e il loro acquisto. A ciò si è posto rimedio con l'articolo 13-*bis*, che prevede l'introduzione di tali linee guida, che comunque non avverrà per legge. Rivendica che in questo caso si tratta di un intervento normativo prettamente parlamentare.

Lisa NOJA (IV) concorda sul fatto che gli impianti VMC sono stati oggetto di un dibattito molto importante e che il ritardo con cui avviene la loro introduzione è del tutto inaccettabile.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Bellucci 13.01.

Marcello GEMMATO (FdI), intervenendo sull'emendamento Bellucci 13-*bis*.3, fa presente che esso risponde allo scopo di installare in tutti gli edifici scolastici italiani i *termoscanner*.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 13-*bis*.3.

Rossana BOLDI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Leda Volpi 15.1: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate, ad eccezione di quelle dichiarate inammissibili, in pendenza del termine per la presentazione di eventuali ricorsi. Dispone, quindi, una sospensione della seduta, al fine di valutare i ricorsi nel frattempo pervenuti avverso la pronuncia di inammissibilità e di attendere la trasmissione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva che sono convocate nella giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 19.

Rossana BOLDI, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità di talune proposte emendative, formulata in apertura della seduta pomeridiana. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti, la Presidenza ritiene di poter confermare i giudizi di inammissibilità già espressi. Come già evidenziato, infatti, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Ricorda altresì che prima della sospensione si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Comunica, quindi, che sul provvedimento in esame sono pervenuti i pareri favorevoli della I e della II Commissione, mentre, sulla base di quanto è stato comunicato informalmente, il Comitato per la legislazione e la V Commissione esprimeranno il parere direttamente all'Assemblea. Le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno comunicato per le vie brevi che non avrebbero espresso il parere.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di conferire alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea nonché di essere autorizzata a riferire oralmente in Assemblea.

La Commissione approva.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 19.10.

ALLEGATO

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo con le seguenti: 28 febbraio.

1.3. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2022 con le seguenti: 9 marzo 2022.

Conseguentemente, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2022. con le seguenti: fino al 9 marzo 2022. ovunque esse ricorrano nel decreto.

1.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 31 marzo 2022 con le seguenti: fino al 9 marzo 2022.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'emergenza nazionale da COVID-19 cessa definitivamente, e non è più prorogabile, alle ore 00.00 del 10 marzo 2022. Di conseguenza, con la cessazione dell'emergenza nazionale decadono tutte le restrizioni, le limitazioni e le misure ad essa correlate. Fino alla loro scadenza naturale, restano in vigore tutti i contratti in corso del personale sanitario assunto per la suddetta emergenza nazionale.

1.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In conseguenza della pro-

*roga di cui al comma 1, il Commissario rende disponibili su *internet*, senza ritardo e comunque entro il termine del medesimo comma, tutte le spese effettuate con le relative modalità.*

1.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(App immuni)

1. Dal 31 marzo 2022 cessa la validità dell'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70.

1.01. Sodano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di vaccini)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica, nonché ridurre la circolazione del virus SARS-Cov-2 e lo sviluppo di varianti, chiunque all'entrata in vigore della presente legge non abbia iniziato il proprio ciclo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars-Cov-2, può richiedere, previa prescrizione rilasciata del medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, la somministrazione del vaccino denominato « Nu-vaxovid » o qualunque altro autorizzato dall'Agenzia del Farmaco Italiano.

1.03. Trizzino.

ART. 2.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 marzo 2022, con le seguenti: 9 marzo 2022.

2.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3.2.** Bellucci, Ferro, Gemmato.

* **3.3.** Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: « b-bis) possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito, insieme alla durata temporale dell'esenzione, con circolare del Ministero della salute »

Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4.1. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b-bis), ha una validità di tre mesi dall'ultima certificazione ».

3.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « La validità delle certificazioni è prolungata di tre mesi in presenza di anticorpi che all'esame sierologico risultano capaci di attività neutralizzante ».

3.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, le parole: « ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), » sono sostituite dalle seguenti: « ha validità a decorrere dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), senza necessità di somministrazione di dosi di richiamo, per effetto della immunizzazione naturale ».

3.1. Sodano.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul Green Pass europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni approvate in altri Stati se effettuate da cittadini italiani o dai residenti in tali Stati, o nell'ambito della sperimentazione per il preparato Reithera. ».

3.6. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 3-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test sali-

vare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

3-bis.3. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) effettuazione di un *test* salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2; ».

3-bis.4. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) effettuazione di un *test* salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene SARS-CoV-2 eseguito, ove ne ricorra la necessità, anche nelle strutture sanitarie militari e della Croce Rossa italiana e per il tramite del relativo personale sanitario. ».

3-bis.5. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione ovvero superiore a 500 BAU/ml. ».

3-bis.6. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) effettuazione di analisi anticorpali eseguite sul siero in strutture sanitarie autorizzate che attestino la presenza di anticorpi anti SARS-CoV-2 in misura tale da garantire la protezione dall'infezione. ».

3-bis.7. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: « quindicesimo » è soppressa.

3-bis.1. Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Nelle more dell'attesa del quindicesimo giorno successivo alla somministrazione della vaccinazione per il rilascio della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 3, al cittadino a cui è stata somministrata l'iniezione del vaccino a contrasto del COVID-19 è rilasciato un cosiddetto *Green Pass* rafforzato previa effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera *c*), avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare. ».

3-bis.2. Caretta, Ciaburro.

ART. 4.

Sopprimere il comma 1.

4.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 4-bis.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

b) il comma 2 è soppresso.

4-bis.1. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Indennità di specificità infermieristica)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è definita una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2022 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rispettivo valore, in ogni caso, non potrà essere inferiore ai valori minimi previsti per l'indennità di esclusività della dirigenza medica alla medesima data del 1° gennaio 2022.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 880 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022,

si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2022.

4-bis.01. Bellucci, Gemmato, Ferro.

ART. 4-ter.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a prezzi contenuti con le seguenti: a prezzi imposti per legge di cui all'articolo 4-quater.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie a prezzo calmierato)

1. Al fine di dare seguito all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione di tipo FFP2, il prezzo dei predetti dispositivi è fissato a 0,50 centesimi di euro. Le farmacie, le parafarmacie e le altre attività commerciali che vendono il dispositivo ad un prezzo superiore, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000,00.

2. Le entrate derivanti dal comma 1 sono periodicamente versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si compensa, per la quota parte occorrente, mediante utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

4-ter.1. Colletti, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

(Ristoro in favore dei medici deceduti a causa dell'infezione da SARS-CoV-2)

1. Ai famigliari di coloro che abbiano esercitato la professione medica e odontoiatrica non in regime di rapporto di lavoro dipendente e che, in conseguenza dell'attività di servizio e professionale prestata nel periodo di massima emergenza epidemica, tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 e, indipendentemente dalla precisa individuazione patogenetica circostanziale, siano deceduti, è riconosciuto un indennizzo nella misura di 100.000 euro quale ristoro alle condizioni e nei modi stabiliti nei commi 2 e 3.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno *una tantum* non reversibile ed è destinato ai soggetti a carico nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli e sorelle minori, fratelli e sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono definiti le incompatibilità e i requisiti patrimoniali, le cause di esclusione e le modalità di presentazione della domanda, tenuto conto dell'eventuale sussistenza di altre coperture assicurative, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.

4. L'indennizzo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero della salute, un Fondo denominato « Fondo ristoro medici deceduti vittime dell'infezione da COVID-19 » con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno

2022, che costituisce limite massimo di spesa.

6. Le domande per l'ottenimento dell'indennizzo sono presentate dagli aventi titolo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2022, al Ministero della salute che procede alla verifica dei requisiti in ragione dell'ordine cronologico delle domande, certifica la regolarità per l'attribuzione del beneficio e provvede ad erogarlo ai famigliari beneficiari. Le relative domande sono presentate secondo lo schema predisposto dal Ministero della salute e corredate dalla documentazione comprovante la data delle diagnosi, le manifestazioni cliniche conseguenti e l'entità delle lesioni o dell'infermità da cui è derivato il decesso, nonché il rispetto dei limiti patrimoniali.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4-ter.01. Gemmato.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Sodano.

* **5.2.** Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa al-

l'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1; ».

5.5. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, l'articolo 3 è abrogato.

5.3. Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, la lettera *b)* è soppressa.

5.4. Ciaburro, Caretta.

ART. 5-*bis*.

Sopprimerlo.

* **5-*bis*.1.** Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

* **5-*bis*.3.** Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*.1, comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), h), l), o).*

5-*bis*.5. Caretta, Ciaburro.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*.1, comma 1, sopprimere le lettere c), e), l), o).*

5-*bis*.4. Ciaburro, Caretta.

*Al comma 1, capoverso Art. 9-*bis*.1, sopprimere il comma 3.*

5-*bis*.6. Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. I minori di età superiore a 12 anni, se accompagnati da un genitore, familiare o accompagnatore in possesso di certificazione verde COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, o che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere agli alberghi e alle altre strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione, inclusi quelli annessi alle strutture ricettive, agli impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici, e alle piscine e ai centri di benessere, se in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

1-ter. Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle competenti autorità sanitarie nazionali estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini riconosciuti equivalenti, sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19 italiana per le finalità previste dalla legge per tutto il periodo di loro validità, anche se superiore alla validità prevista per gli analoghi certificati vaccinali emessi dallo Stato italiano.

5-*bis*.7. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « In zona bianca, la capienza consentita è pari al 100 per cento all'aperto e non può essere superiore al 75 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata »;.

5-*bis*.2. Caiata, Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 5-ter.

Sopprimerlo.

5-ter.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono, in ogni caso, garantire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con disabilità, anche qualora sia prevista l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica, consentendo, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, la didattica in presenza con un gruppo ristretto di studenti, sempre previa richiesta delle rispettive famiglie. È, in ogni caso, vietata l'istituzione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.

5-ter.2. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 5-quater.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **5-quater.1.** Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

* **5-quater.3.** Caretta, Ciaburro.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.

5-quater.2. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 5-quinquies.

Sopprimerlo.

5-quinquies.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'e-

scusione da retribuzioni, compensi o emolumenti, prevista dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non opera nei confronti delle donne in congedo per maternità, nel rispetto dell'articolo 37 della Costituzione.

5-quinquies.4. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo le parole: « obbligo vaccinale » sono inserite le seguenti: « per il personale in servizio effettivo e non in congedo, aspettativa, malattia ».

5-quinquies.5. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al termine dello stato di emergenza, il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato nella misura massima possibile tenendo conto dei servizi da rendere indifferibilmente in presenza e del mantenimento dei livelli di efficienza dei servizi. Ove necessario, al fine di garantire la piena applicabilità dell'istituto, e comunque rispettando le previsioni normative e contrattuali in materia di diritto alla disconnessione e di piena equiparazione tra lavoro agile e lavoro in presenza ai fini giuridici ed economici, si potrà derogare alla stipula dei contratti individuali.

5-quinquies.3. Bellucci, Ferro, Gemmato.

Dopo l'articolo 5-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 5-quinquies.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per i cittadini che hanno avviato il ciclo vaccinale)

1. I cittadini a cui è stata somministrata la prima dose del vaccino a contrasto del

COVID-19, nelle more del rilascio della certificazione verde di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai mezzi di trasporto di cui all'articolo 5-*quater* ed ai posti di lavoro di cui all'articolo 5-*quinqüies* previa esibizione di *Green Pass* cosiddetto base, da presentare abbinato a relativo attestato di vaccinazione.

5-*quinqüies*.01. Ciaburro, Caretta.

ART. 5-*sexies*.

Sopprimerlo.

5-*sexies*.1. Colletti, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 5-*septies*.

Sopprimerlo.

5-*septies*.1. Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « fino al 31 marzo 2022 ».

5-*septies*.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

*Dopo l'articolo 5-*septies*, inserire il seguente:*

Art. 5-*septies*.1.

1. Il possesso o la mancanza dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 non possono in nessun caso costituire titolo preferenziale per l'accesso a prestazioni terapeutiche e soccorso. Salvo che ciò costituisca più grave reato, il rifiuto di prestazioni terapeutiche o soc-

corso basato su tali motivazioni integra, a seconda dei casi i reati di cui agli articoli 331, 340 o 593 del Codice Penale.

5-*septies*.01. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.1. Sodano.

ART. 9.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.4. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autoriz-

zato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 28.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.3. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 15.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.2. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire fino al 31 marzo 2022, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente articolo che costituisce tetto massimo di spesa, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, somministrati nelle farmacie di cui all'articolo 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, alle persone in possesso di documentazione comprovante il proprio valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.000 euro, è autorizzata in favore del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri

derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.1. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, necessari al fine di svolgere l'attività lavorativa in ambito pubblico e privato, per i lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo maggiormente contenuto pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.01. Sodano.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

(Effettuazione di test antigenici rapidi da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. Al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dotati di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la sicurezza degli assistiti e la tutela della riservatezza, possono effettuare test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

2. Gli esercizi di cui al comma 1 si avvalgono di modalità telematiche sicure, approvate dal ministero della salute, per trasmettere, senza ritardo, i dati relativi alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione della SARS-CoV-2 alla regione o alla provincia autonoma di riferimento.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le modalità attraverso le quali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, deve essere effettuata la trasmissione dei dati indicati al comma 2, sono approvate previa intesa in sede di Conferenza Stato regione ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 2003.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9.02. Sodano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accesso al vaccino Nuvaxovid)

1. A seguito dell'approvazione dell'utilizzo del vaccino Nuvaxovid (NVX-CoV2373) da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) con decisione del 22 dicembre 2021, è garantita la libera scelta di scelta vaccinale su tutto il territorio nazionale per i cittadini che debbano ancora sottoporsi al ciclo vaccinale mediante somministrazione della prima dose di vaccino.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le Regioni dispongono un apposito portale di prenotazione per la somministrazione del vaccino Nuvaxovid, tale da permettere a tutti i cittadini ancora non sottoposti a campagna vaccinale di poter partecipare alla campagna vaccinale, a prescindere dalla residenza del cittadino richiedente.

3. In virtù delle restrizioni vigenti per i soggetti sprovvisti di *Green Pass* cosiddetto rafforzato, ai cittadini che abbiano effettuato apposita prenotazione per la somministrazione di vaccino è consentito, previa regolare esibizione di *Green Pass* cosiddetto base e di attestazione di avvenuta e valida prenotazione, l'utilizzo dei mezzi di trasporto, comunque denominati e l'accesso al proprio posto di lavoro, analogamente a quanto permesso ai titolari di *Green Pass* cosiddetto rafforzato.

4. La prenotazione tramite il portale di cui al comma 2 è valida unicamente per somministrazioni da effettuarsi nella medesima settimana, e può essere annullata unicamente per giusta causa, come variazione di orario nell'ambito dello stesso arco settimanale, ragioni di assoluta urgenza e contrazione del SARS-CoV-2.

5. Il Ministro della salute da attuazione alle disposizioni del presente articolo con proprio decreto, da emanarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione.

9.03. Caretta, Ciaburro.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di finanziamento per la ricerca e lo sviluppo del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2)

1. Per la ricerca e per lo sviluppo delle fasi cliniche 1, 2, 3 e 4 e per la conseguente messa in commercio del vaccino CD8+ T anti SARS-CoV-2, basato sull'ingegnerizzazione *in vivo* delle vescicole extracellulari, ideato e caratterizzato presso l'Istituto Superiore di Sanità, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutati in 200.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.01. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da *virus* SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qualora a causa delle

predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 8. Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 8.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla valutazione delle domande presentate di cui al comma 3 e al conseguente accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso da una commissione di va-

lutazione istituita presso il Ministero della salute. A tale fine, la Commissione può chiedere l'integrazione della documentazione presentata e disporre le verifiche che ritenga necessarie. Al termine della valutazione, la Commissione trasmette alla ASL competente di cui al comma 3 il giudizio sanitario espresso. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione è composta da professionisti sanitari specializzati nominati dal Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, altresì, membri della Commissione:

a) un rappresentante del Ministero della salute, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante designato dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri.

5. Per l'attività istruttoria e di accertamento la Commissione si avvale di personale messo a disposizione dai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, nel numero e con le modalità stabiliti dal regolamento di attuazione di cui al comma 8. Al termine di ogni anno di attività, la Commissione riferisce ai Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali circa la concessione degli indennizzi. I predetti Ministeri trasmettono una relazione, con osservazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Ai componenti della Commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri compensi per la partecipazione ad essa.

6. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla

piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

7. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

12.03. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Chiunque abbia riportato a causa di inoculazione di vaccini anti SARS-CoV-2 lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato, stabilito secondo quanto disposto dal comma 2. L'indennizzo è riconosciuto anche nei casi

in cui l'inoculazione del predetto vaccino è somministrata per tutelare la salute personale e degli altri dal pericolo di contagio da virus SARS-CoV-2 o per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per poter accedere ad uno Stato estero o per avere accesso ai servizi e alle attività disposte dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1. Qualora a causa delle predette vaccinazioni sia derivata la morte, comprovata secondo quanto disposto dal comma 4, l'avente diritto può optare tra un assegno reversibile e un assegno *una tantum* secondo quanto disposto dal comma 2. Ai fini del presente articolo, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutatosi annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Le modalità di calcolo, l'entità dell'indennizzo e dell'assegno *una tantum* di cui al comma 1 nonché le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 6.

3. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al comma 1 i soggetti che ne facciano richiesta alla ASL competente tramite apposita domanda ed entro il termine di dieci anni dalla vaccinazione. Il termine decorre dal momento in cui l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La ASL competente provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte espresso dalla commissione di cui al comma 4 e secondo le modalità disposte dal comma 7. Le modalità di presentazione delle do-

mande sono stabilite secondo quanto disposto dal comma 7.

4. L'indennizzo di cui al comma 1 è concesso subordinatamente all'accertamento del nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte ed è espresso dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le infermità o le lesioni e la vaccinazione. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

5. Avverso il giudizio della commissione di cui al comma 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.

6. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica. La sottoscrizione del documento di consenso informato ovvero il consenso e l'autorizzazione alla inoculazione del vaccino anti

SARS-CoV-2 resi dal cittadino nella fase preliminare alla somministrazione non escludono il diritto all'indennizzo di cui al comma 1.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con uno o più decreti e regolamenti dispongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie modalità e condizioni per l'attuazione del presente articolo.

12.02. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica.

12.04. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « autorità sanitaria italiana, » sono aggiunte le seguenti: « o a causa di inoculazione volontaria di vaccini antinfluenzali e anti SARS-CoV-2. ».

12.06. Gemmato, Bellucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: « au-

torità sanitaria italiana, » sono aggiunte le seguenti: « o a causa di inoculazione volontaria di vaccini anti SARS-CoV-2 ».

12.05. Gemmato, Bellucci.

ART. 13.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per la somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale, fino a cessate esigenze.

13.1. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è consentita l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore, come previsto dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

13.01. Bellucci, Ferro, Gemmato.

ART. 13-bis.

Al comma 1, dopo il capoverso lettera f-ter), aggiungere il seguente:

f-quater) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea (« termoscanner ») agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.

13-bis.3. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività in ambito scolastico e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le

scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2022, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.

13-bis.1. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per garantire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività in ambito scolastico e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

13-bis.2. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Istituzione del servizio di psicologia scolastica)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.

13-bis.01. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Disposizioni in materia di insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in considerazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

13-bis.02. Bellucci, Gemmato, Ferro.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Disposizioni per il sostegno psicologico della popolazione studentesca)

1. A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a carico è riconosciuto un *voucher*, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la riduzione dell'impatto psicologico dell'epidemia, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono

disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

13-bis.03. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Riconoscimento del *bonus* psicologico)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 6-*bis* è sostituito con i seguenti:

« 6-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 destinato a promuovere, sotto forma di buoni e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il benessere e la persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile dei beneficiari e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Il riparto delle somme in dotazione del Fondo è stabilito secondo quanto disposto dal comma 6-*ter*.

6-*ter*. Il Fondo di cui al comma 6-*bis* copre la concessione di:

a) un "buono avviamento", concesso fino ad esaurimento di 15 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato ad ampliare la platea di chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

b) un "buono sostegno", concesso fino ad esaurimento di 35 milioni di euro annui di cui alla dotazione del Fondo stesso e finalizzato a sostenere economicamente chi si rivolge ai servizi psicologici e di psicoterapia;

6-*quater*. Le modalità di presentazione della domanda e di erogazione dei buoni sono stabilite con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nell'emanazione del decreto di cui al presente comma si tiene conto dei seguenti principi:

a) il "buono avviamento" consiste nell'erogazione di un contributo di 150 euro per i cittadini maggiorenni cui non è stato diagnosticato un disturbo mentale e che non hanno avuto accesso ad altre agevolazioni in materia di salute mentale, ivi compreso il "buono sostegno". La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni 24 mesi;

b) il "buono sostegno" consiste nell'erogazione di un contributo di 1.600 euro annui per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente fino a 15.000 euro, 800 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro, 400 euro per persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente compreso tra i 50.000 e i 90.000 euro. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche che abbiano valore dell'indicatore della situazione economica equivalente superiore ai 90.000 euro. La domanda per richiedere il buono di cui alla presente lettera può essere presentata ogni anno ».

13-bis.04. Bellucci, Gemmato.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

Art. 13-ter.

(Teleassistenza e telemedicina)

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA ope-

ranti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13-bis.05. Bellucci, Gemmato.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Proroga accesso servizi psicologici e di psicoterapia)

1. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2022, 2023 e 2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del SSN, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di

cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14.01. Troiano.

ART. 15.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

(Disposizioni in materia di farmacovigilanza attiva dei vaccini anti COVID-19)

1. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via *smartphone* e tramite *app* dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno 12 mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito database. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la *privacy* e vengono registrati, come previsto dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Rafforzamento della promozione della farmacovigilanza anche a livello regionale)

1. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le Regioni attraverso il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche.

15.1. Leda Volpi, Sapia, Massimo Enrico Baroni, Sarli.

ART. 16.

Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 10.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono soppresse.

16.4. Gemmato, Bellucci.

Al comma 1, allegato A, sopprimere il numero 10.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno

2020, n. 40, le parole: « alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19 » sono sostituite con le seguenti: « al 31 dicembre 2022 ».

16.1. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al SSN anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supple-

mento ordinario n. 162 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.

16.2. Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. All'articolo 124, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

16.3. Gemmato, Bellucci.

ART. 17.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 2-bis con le seguenti: commi 2 e 2-bis.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sostituzione del personale inserire la seguente: , anche e sostituire le parole: la spesa di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: la spesa, nel limite massimo, di 68,7 milioni di euro per l'anno 2022.

17.1. De Toma, Bellucci, Ferro, Gemmato.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. C. 3431 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	27

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Sulla variazione della composizione della Commissione	28
DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	34
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 221/2021: Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. C. 3467 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	40
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	47

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



18SMC0174290